

LEGGE DI BILANCIO 2019: UNA LETTURA PER LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

**LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - SUPPLEMENTO
ORDINARIO GU N. 302 DEL 31 DICEMBRE 2018**



a cura di Paolo Alessandrini, Dirigente rapporti con il Parlamento e Affari finanziari

INDICE	
INTRODUZIONE	3
AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI	4
AFFARI FINANZIARI	11
POLITICHE DI COESIONE E MEZZOGIORNO	13
INVESTIMENTI PUBBLICI	14
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	17
<i>Infrastrutture</i>	<i>17</i>
<i>Trasporti</i>	<i>18</i>
<i>Sicurezza territorio e infrastrutture</i>	<i>20</i>
AMBIENTE ED ENERGIA	21
<i>Ambiente</i>	<i>21</i>
<i>Energia</i>	<i>22</i>
CULTURA, SPETTACOLO, SPORT	22
SALUTE	24
POLITICHE SOCIALI	90
LAVORO E OCCUPAZIONE	91
<i>Reddito di cittadinanza</i>	<i>91</i>
<i>Ammortizzatori sociali</i>	<i>93</i>
<i>Formazione professionale</i>	<i>93</i>
ISTRUZIONE	94
SISTEMI DI COMUNICAZIONE E MASS MEDIA	95
POLITICHE AGRICOLE	97
ATTIVITÀ PRODUTTIVE	100
<i>Riduzioni fiscali imprese</i>	<i>100</i>
<i>Impresa 4.0, Credito imposta R&S, “Nuova Sabatini; Fondo Intelligenza Artificiale “Blockchain e Internet of Things”</i>	<i>100</i>
<i>Misure per lo sviluppo e gli investimenti</i>	<i>104</i>
<i>Camere di commercio e commercio su aree pubbliche</i>	<i>108</i>
<i>Expo Dubai</i>	<i>109</i>
<i>Carta di identità elettronica</i>	<i>109</i>
PROTEZIONE CIVILE	109
TURISMO INDUSTRIA ALBERGHIERA	111

INTRODUZIONE

Legge di Bilancio 2019: una lettura per le Regioni e le Province autonome

La segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presenta quest'anno, per la prima volta, un dossier sulla legge di Bilancio 2019. E' uno strumento destinato soprattutto agli addetti ai lavori (ma non solo), in particolare ai dirigenti e ai funzionari delle Regioni e delle Province autonome, perché offre una lettura "commentata" del testo della legge secondo la prospettiva che più interessa le istituzioni regionali.

L'idea si è sviluppata partendo dall'esperienza pluriennale del commento alle disposizioni del settore Sanità e Politiche sociali. Oggi presentiamo un dossier che analizza le norme in tutti i settori che investono direttamente o indirettamente la competenza legislativa e i bilanci delle Regioni e delle Province autonome.

Il testo che offriamo ai lettori presenta una serie di commenti e chiose che fanno riferimento specifico alle posizioni assunte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (ove espresse) e comunque esplicitano il contenuto normativo per gli aspetti attinenti al ruolo delle Autonomie territoriali.

Il dossier è stato predisposto dai dirigenti e funzionari del Centro Interregionale di Studi e Documentazione (Cinsedo), scegliendo il format ritenuto più utile alla comprensione del provvedimento, integrandolo con i contributi degli Uffici studi del Parlamento. I contenuti, infatti, sono riportati in qualche caso attraverso un testo a fronte, in altri, con specifici paragrafi monotematici.

La legge di Bilancio è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, ma le norme approvate impongono fin da subito alle Commissioni e alla segreteria della Conferenza delle Regioni tempi molto stretti. Sotto questo profilo ci auguriamo che il dossier possa rivelarsi un'utile guida per il percorso futuro.

Un particolare ringraziamento lo rivolgiamo ai Coordinamenti delle Commissioni della Conferenza che hanno svolto una preziosa attività istruttoria e ai Referenti e Responsabili degli uffici di Roma che quotidianamente assicurano un'importante collaborazione e il raccordo fra il lavoro che si svolge a Roma e quello di ogni singola Regione o Provincia autonoma.

L'appuntamento è per il prossimo anno, con una edizione rinnovata che speriamo possa arricchirsi di ulteriori suggerimenti.

Alessia Grillo, Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

VITALIZI	
965. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.	<u>Il testo ripropone in modo pressoché identico la proposta della Conferenza, trasmessa nel documento del 6 dicembre 2018 sulla Legge di Bilancio.</u> In linea con quanto disposto nel 2018 per deputati e senatori, il Parlamento è intervenuto disponendo la rideterminazione, a partire dal 2019, della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Regione, di Consigliere regionale o di assessore regionale. Le Regioni e le Province autonome provvedono alla rideterminazione entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Bilancio, ovvero entro 6 mesi dalla medesima data qualora occorra una modifica statutaria. Il mancato adeguamento comporta una riduzione del 20% dei trasferimenti erariali diversi da quelli destinati al servizio sanitario nazionale, alle politiche sociali e al trasporto pubblico locale. Le Regioni soggette alle consultazioni elettorali nei 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della Legge, si adeguano nel termine di 3 mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.
966. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e	I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi sono deliberati in sede di Conferenza Stato – regioni, entro il 31 marzo 2019, con <u>intesa c.d. forte.</u> In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019, le Regioni e le Province autonome provvedono in ogni caso alla rideterminazione nei termini previsti, secondo il metodo di calcolo contributivo.

i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo.	
967. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965, secondo i criteri di cui al comma 966, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all’adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze l’attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 965, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze l’elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell’esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall’esercizio in cui la regione abbia adempiuto.	Le Regioni comunicano l’adeguamento al Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della comunicazione al Ministero dell’Economia. Entro 15 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti per l’adeguamento da parte delle Regioni, il Dipartimento Affari Regionali trasmette al Ministero dell’Economia, l’elenco delle Regioni e Province autonome che non hanno trasmesso la comunicazione prescritta, ai fini della riduzione dei trasferimenti. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall’esercizio in cui la regione adempie.
ASSUNZIONI	
166. A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, 120 unità sono assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 164 nell’ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.	I commi da 162 a 165 prevedono l’istituzione, mediante D.P.C.M. da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, di una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici composta da personale tecnico da assumere a tempo indeterminato fino a un massimo di 300 unità a partire dal 2019. Il personale opera in piena autonomia e può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza. Il comma 166 prevede che 120 unità della Struttura siano temporaneamente assegnate alle Province delle Regioni a statuto ordinario, nell’ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali, previa Intesa in sede di Conferenza Unificata.
176. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il documento di economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o dell’Unione europea, nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali del rispettivo territorio, le Regioni adottano misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.	commi 176 e 177 I commi prevedono, ai fini della realizzazione del piano investimenti definito dal Documento di economia e finanza regionale 2019- 2020, che le Regioni procedano all’assunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive pubbliche, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale. <u>Si tratta di proposte emendative delle Regioni. Non è stata invece inserita la richiesta che la spesa relativa alle assunzioni non rilevi ai fini dell’applicazione dell’art.</u>

	<u>1, commi 557 e 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni.</u>
177. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 176, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, le regioni possono procedere all'assunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive pubbliche, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale, per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici.	<i>vedi sopra</i>
178. Le assunzioni con contratti di lavoro flessibile sono effettuate dalle regioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i relativi contratti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	<u>Si tratta di proposta emendativa delle Regioni al fine di adeguare l'ordinamento regionale in ambito di lavoro "flessibile" alle vigenti previsioni per gli enti locali.</u>
361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.	La disposizione, fermo restando l'art. 35 comma 5-ter del D.lgs 165 del 2001, sancisce che le graduatorie dei concorsi sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.
446. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto	Autorizzazione per il triennio 2019-2021, da parte delle amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, nonché dei lavoratori rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori , anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto di specifiche condizioni (requisiti di anzianità; espletamento di procedure concorsuali; finanziamento a valere sul regime delle assunzioni previo utilizzo delle risorse regionali appositamente stanziare, etc)

legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo; b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno; c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego; d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno; e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28; f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziare da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296; g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni; h) proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.	
COMITATO DI SETTORE	
438. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 436. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.	commi 438, 439, 440,441 Gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 - anche per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale -, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dell'amministrazione di appartenenza. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali è disposta in deroga ai rispettivi ordinamenti: l'erogazione dell'anticipazione della copertura economica dei benefici complessivi attribuiti all'atto del rinnovo - <i>ex art.</i> 47- bis del Dlgs 165 del 2001 e l'erogazione dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti riferiti al triennio 2016-2018. risorse pari a 210 milioni di euro possono essere destinate, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione, previo perfezionamento dei provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
439. Le disposizioni del comma 438 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.	<i>vedi sopra</i>

440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione: a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019; b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.	<i>vedi sopra</i>
441. Fermo restando quanto previsto dal comma 440, lettera a), in relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 436, l'importo di 210 milioni di euro può essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021.	<i>vedi sopra</i>

PTA	
687. La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione (ARAN) e le Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016- 2018) del 13 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016.	<u>Si tratta di proposta emendativa delle Regioni.</u> Con il comma si riporta la dirigenza PTA del SSN nel comparto di contrattazione sanità. Pertanto occorrerà modificare il CCNQ dei comparti e delle aree di contrattazione del 13 luglio 2016, già a valere dal triennio 2016- 2018.
688. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementata di 259.640 euro annui a decorrere dall'anno 2019.	Incremento della dotazione di spesa per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
PARTECIPATE	
721. All'articolo 1, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalla seguente: «controllate ».	La modifica dispone che il Testo Unico si applichi sempre alle società partecipate e, solo se espressamente previsto, alle società quotate e controllate.
722. Al comma 6 dell'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013» sono inserite le seguenti: «, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ».	E' estesa la possibilità di costituire società o enti anche con riferimento ai gruppi di azione locale LEADER.
723. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: «5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene	L'art. 24 si riferisce al piano di razionalizzazione delle partecipate. I commi 4 e 5 dispongono per l'alienazione delle partecipate che non rientrano nei criteri del Testo Unico (artt. 4 e 5), le società che risultino in utile nel triennio precedente. Il nuovo comma 5- bis prevede una proroga dei termini di alienazione al 31 dicembre 2021 per le società che ad esito della ricognizione abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente.

le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione»	
724. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6 ».	Il nuovo comma dell'art. 26 prevede che le misure di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, di cui l'art. 20, non si applicano alle società o enti neo-costituiti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (gruppi di azione locale), dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (gruppi di azione locale LEADER) dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (gruppi di azione locale settore pesca)
FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	
970. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finanziato per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.	Al fondo nazionale montagna è assegnata una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.

AFFARI FINANZIARI

La legge di bilancio contiene numerose disposizioni che riguardano la **finanza regionale** e locale, volte a innovare la disciplina delle regole relative all'equilibrio di bilancio, a definire taluni aspetti dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali, a favorire gli investimenti pubblici e a introdurre semplificazioni contabili e amministrative.

L' **articolo 1, commi 819-826** innova la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'**equilibrio di bilancio degli enti territoriali**, contenuta nella legge di bilancio per il 2017, anche dando seguito ad alcune recenti sentenze della Corte costituzionale. Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono, in particolare, che le **regioni a statuto speciale**, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, a partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio. Per le **regioni ordinarie** la norma dà sostanzialmente attuazione all'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata il 15 ottobre 2018.

Attuative dell'Accordo del 15 ottobre 2018 sono anche le norme dell'**articolo 1, commi 832-843**, ove si prevede la riduzione del contributo alla finanza pubblica a carico delle **regioni ordinarie** per il 2020 in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.103 del 2018, nonché l'attribuzione alle **regioni** dei contributi per la realizzazione di nuovi investimenti, compensati, per pari importo, a titolo di concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019-2010.

Specifiche misure volte a **promuovere la spesa per investimenti degli enti territoriali** sono contenute all'**articolo 1, commi 555-556**, volti ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico; all'**articolo**

1, commi 407-410, relativi al finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole; all'**articolo 1, commi 897-900**, che introducono la facoltà per gli enti locali in disavanzo di utilizzare, pur con alcune limitazioni, il risultato di amministrazione; all'**articolo 1, commi 909-912**, ove si prevede che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato, secondo modalità definite con decreto interministeriale; all'articolo 1, commi 547-548 e 560, che apportano specifiche modifiche all'ordinamento contabile delle regioni al fine di favorire gli investimenti pubblici.

Si prevede, infine, l'istituzione, all'**articolo 1, commi 122-126**, di uno specifico **Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali**, nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. A valere sulle risorse del Fondo sono coperte alcune delle misure in precedenza richiamate. **L'intesa in sede di Conferenza Stato regioni sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti nelle materie di competenza concorrente deve essere raggiunta entro il 31 gennaio 2019.**

Per quanto riguarda le **regioni a statuto speciale**, l'**articolo 1, comma 875**, determina il contributo complessivo agli obiettivi di finanza pubblica delle **regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta** per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Il contributo al pagamento del debito pubblico richiesto a ciascuna autonomia dovrà essere determinato da accordi bilaterali con lo Stato entro il 31 marzo 2019, ma è comunque definito in via provvisoria anche in assenza di accordi.

Misure di **semplificazione degli adempimenti contabili** sono introdotte all'**articolo 1, commi 902-905**, i quali prevedono, a decorrere dal bilancio di previsione per il 2019, unicamente l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

L'**articolo 1, commi 913-916**, intervengono sulle risorse destinate al **programma straordinario per le periferie urbane**, prevedendo che le convenzioni in essere con 96 enti beneficiari (successivi ai primi 24 beneficiari), producano effetti finanziari dal 2019. Viene quindi superato quanto stabilito, da ultimo, dal D.L. 91/2018 (cd. proroga termini), che per tali 96 enti aveva previsto il congelamento delle risorse per il 2019. Tali effetti sono limitati unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. **La norma dà seguito all'accordo raggiunto in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018 tra il Governo e i rappresentanti delle autonomie territoriali.**

L'**articolo 1, commi 849-872**, recano norme volte a favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti territoriali, attraverso l'ampliamento della possibilità per gli enti di ottenere delle anticipazioni di cassa. In particolare, si prevede che le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possano concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, **alle regioni e alle province autonome**, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. La richiesta di anticipazione di liquidità deve essere presentata dagli enti entro il 28 febbraio 2019, con l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione medesima. Il pagamento dei debiti per i quali è stata ottenuta l'anticipazione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di erogazione, mentre il rimborso delle anticipazioni debba avvenire entro il momento dell'avvenuto ripristino della normale gestione di liquidità, e comunque non oltre il 15 dicembre 2019. In caso di mancato

rimborso entro i termini stabiliti, gli istituti finanziatori possono chiedere la restituzione dell'anticipazione.

Infine, l'**articolo 1, commi 721 e 723**, autorizza le amministrazioni pubbliche, le quali all'esito della revisione straordinaria delle **partecipazioni societarie** detenute siano tenute alla loro liquidazione, a non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso di partecipazioni in **società** che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente.

I **commi 273 e 274** prevedono di un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Tali soggetti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

POLITICHE DI COESIONE E MEZZOGIORNO

In materia di politiche di coesione e di interventi a favore del Mezzogiorno si segnalano i **commi 247, 597-600 e 601** dell'articolo 1 della sezione I e alcuni rifinanziamenti disposti nella sezione II della legge di bilancio.

Per quanto riguarda la **Sezione I** del disegno di legge, il comma 247 (riproponendo una misura già prevista per il 2018) prevede che i **programmi operativi nazionali e regionali** e quelli operativi complementari possano stabilire, per il 2019 e il 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici contemplati dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, **misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età e di soggetti, anche di età pari o superiore a tale limite, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Tali misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione).

La rimodulazione dei programmi operativi non può essere superiore a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

I commi **597-600** intervengono sulle modalità di verifica del rispetto del principio di **assegnazione degli stanziamenti statali ordinari in conto capitale secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione di riferimento** (previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n.243/2016). La disposizione, in particolare, semplifica le procedure attualmente previste e include nell'ambito degli stanziamenti oggetto di verifica anche quelli compresi nei **contratti di programma** (inclusi quelli vigenti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** e **Anas S.p.A.**.

Il **comma 601** modifica la disciplina della misura di sostegno “**Resto al sud**” (introdotta dal decreto-legge n. 91/2017), consistente in finanziamenti per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle **regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**. Il finanziamento, fino a un massimo di 50 mila euro, consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare in otto anni.

La disposizione **amplia la platea dei potenziali beneficiari**, elevando da 35 a 45 anni l’età massima ed estendendo le agevolazioni alle attività libero professionali.

Per quanto riguarda la **Sezione II** della legge di bilancio, viene disposto un **rifinanziamento** complessivo del **Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)** per **4 miliardi**, nella misura di 800 milioni per ciascuna annualità dal 2019 al 2023 (anno terminale del rifinanziamento).

Conseguentemente la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione risulta pari a 6,4 miliardi nel 2019, a 6,8 miliardi nel 2020, a 7 miliardi nel 2021 e a 26,9 miliardi nel 2022 e annualità successive.

Viene inoltre disposto un rifinanziamento di **30 miliardi per il 2022** e annualità successive (fino al 2026) del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (c.d. **Fondo IGRUE**), le cui risorse sono destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei fondi strutturali. Su tale fondo viene contestualmente operata una **riprogrammazione delle risorse**, riducendo di 4.950 milioni la quota prevista a legislazione vigente per il 2020, che vengono spostati per 4 miliardi al 2021 e per 950 milioni al 2022. Conseguentemente il Fondo IGRUE ha una dotazione di 2,6 miliardi per il 2019, di 2 miliardi per il 2020, di 4 miliardi per il 2021 e di circa 31 miliardi per il 2022 e annualità successive. Infine, si segnala che è stata prevista una riprogrammazione delle erogazioni di cassa relative al fondo per lo sviluppo e la coesione del paese per 800 milioni di euro per l’anno 2019.

INVESTIMENTI PUBBLICI

Come indicato nella Nota di aggiornamento al DEF 2018 (NADEF 2018), la strategia delineata dal Governo per stimolare la crescita passa attraverso l’incremento delle risorse pubbliche e il miglioramento della capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, per quanto concerne l’**incremento delle risorse**, nello scenario programmatico definito nella NADEF 2018 sono state previste risorse aggiuntive pari a oltre 0,2 punti di PIL nel 2019, per arrivare a oltre 0,3 punti di PIL nel 2021, così innalzando la quota di investimenti pubblici in rapporto al PIL dall’1,9 per il 2018 al 2,3 per cento nel 2021.

Al fine di conseguire l’obiettivo programmatico definito nella NADEF, l’intervento di maggiore portata contenuto nella legge di bilancio è quello all’articolo 1, commi 95-98 e 105-106, che istituiscono un **Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese**, con una dotazione complessiva di **50,2 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033**.

Il profilo finanziario triennale del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è il seguente: **2,9 miliardi di euro per il 2019**, 3,1 miliardi per il 2020 e 3,4 miliardi per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033. Al riparto del fondo si provvede, entro il 31 gennaio 2019 e previo parere parlamentare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dai ministeri

per le materie di propria competenza. I decreti individuano i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla norma.

Per quanto attiene al **miglioramento della capacità di spesa** delle amministrazioni pubbliche, si segnalano i commi 179-183 dell'articolo 1 della legge, i quali prevedono l'istituzione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione temporanea per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata "**InvestItalia**", sono attribuiti diversi compiti, funzionali al potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici. In particolare, spettano ad InvestItalia l'analisi e la valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali; l'elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento; l'individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri; l'affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento; l'individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento.

A **InvestItalia** può essere assegnato un contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza.

Per il funzionamento della struttura è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.

È inoltre prevista l'adozione di specifiche misure per assicurare un efficace coordinamento delle attività di **InvestItalia** con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale, tra cui la **Centrale per la progettazione delle opere pubbliche** istituita dai commi 162-170 della legge di bilancio, della quale possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati per la progettazione di opere pubbliche.

Tra i compiti assegnati alla Centrale rientrano, in particolare, la progettazione di opere pubbliche, la gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata, la predisposizione di modelli di progettazione per opere simili, la valutazione economica e finanziaria del singolo intervento e l'assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico/privato.

Per il funzionamento della Centrale, che gode di autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di personale con prevalente profilo tecnico e di un limitato contingente di personale della pubblica amministrazione.

Per il **rilancio degli investimenti degli enti territoriali** l'intervento di maggiore rilievo nel disegno di legge è recato dall'articolo 1, commi 122-126. Tali disposizioni istituiscono un Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese (di seguito "Fondo"), nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Al riparto del fondo si provvede

con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019.

Il fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha una dotazione di: **3 miliardi di euro il 2019**, 3,4 miliardi per l'anno 2020, 2 miliardi per il 2021, 2,6 miliardi per il 2022, 3 miliardi per il 2023, 3,4 miliardi per l'anno 2024, 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3,45 miliardi di euro per l'anno 2027, 3,25 miliardi per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e 1,5 miliardi a decorrere dal 2034.

Il fondo viene destinato, in larga parte, alle **finalità di copertura finanziaria** di una serie di norme previste dall'articolo 1 disegno di legge di bilancio:

comma 556, diretto ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di **edilizia sanitaria** e di ammodernamento tecnologico (complessivamente pari a 2 miliardi di euro), con una riduzione delle risorse del Fondo di **100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022**, di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 300 milioni di euro nel 2032 e 200 milioni per l'anno 2033;

del comma 826, che reca la copertura degli oneri derivati dalle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali ai fini del pareggio di bilancio, che consentono agli enti di utilizzare il **risultato di amministrazione** e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa senza vincoli. Tale misura comporta una riduzione delle risorse del Fondo di **404 milioni di euro per il 2020**, di 711 milioni per il 2021, di 1.334 milioni per il 2022, di 1.528 milioni per il 2023, di 1.931 milioni per il 2024, di 2.050 milioni per il 2025, di 1.891 milioni per il 2026, di 1.678 milioni per il 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;

del comma 843, che individua a valere sulle risorse del Fondo la copertura degli oneri, per complessivi **2.496,20 milioni** di euro per gli anni 2019 e 2020, derivanti dalla **riduzione del contributo alla finanza pubblica delle regioni** a statuto ordinario per l'anno 2020 e dall'attribuzione di **contributi agli investimenti** alle medesime regioni per il 2019 e il 2020;

del comma 890, che reca la copertura degli oneri derivati dal contributo concesso a favore delle **province** delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento di **piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole**, con relativa riduzione delle risorse del Fondo di **250 milioni di euro annui** per gli anni dal 2019 al 2033.

Dal suddetto Fondo, al fine di fronteggiare le situazioni di dissesto e rischio idrogeologico del territorio nazionale in modo analogo a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2018, sono altresì attribuiti, per il **periodo 2021-2033, contributi alle regioni a statuto ordinario e ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio**. Per le regioni sono stanziati 135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033; lo stanziamento per i comuni è pari a 250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 400 milioni annui dal 2027 al 2032 e 500 milioni per il 2033. I contributi, ripartiti tra le regioni nella misura definita da apposita tabella allegata, possono essere modificati mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio 2020 (articolo 1, commi 134-148).

Al fine di rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti a livello regionale e locale, l'**articolo 1, comma 176-178**, autorizza le Regioni, in deroga alla normativa vigente, ad assumere, mediante procedure selettive, fino a 50 unità di personale di profilo tecnico, con specifiche competenze in relazione allo svolgimento delle procedure disciplinate dal Codice degli appalti.

Ulteriori misure per favorire gli investimenti degli enti territoriali sono previste dai commi 909-911, 937-938 e 952 dell'articolo 1.

I commi 909-911 dettano norme volte a favorire gli investimenti degli enti territoriali, prevedendo che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del **Fondo pluriennale vincolato**, secondo modalità definite con decreto interministeriale (del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dell'interno) da adottare entro il 30 aprile 2019.

I commi 937-938 apportano **modifiche all'ordinamento contabile delle regioni** al fine di favorire gli investimenti pubblici. Il comma 937 consente alle regioni di finanziare gli investimenti con debiti da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. Il comma 938 consente alle regioni, nel caso di maggiori entrate tributarie che non rendono necessario il ricorso al debito previsto in bilancio per finanziare gli investimenti, di modificare la distribuzione delle coperture al fine di non contrarre il debito.

Nel corso dell'**esame al Senato** si segnala l'introduzione, fino al 31 dicembre 2019 e nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, di una deroga alle procedure di affidamento dei contratti pubblici sotto la soglia di rilevanza europea, al fine di elevare la soglia prevista per l'affidamento di lavori con procedura diretta fino a 150.000 euro, e applicare la procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150.000 fino a 350.000 euro. Sono stati, inoltre, introdotti i **commi 171 – 175**, che intervengono sull'utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, sulle anticipazioni e i rimborsi della Cassa depositi e prestiti e sulle risorse per la progettazione delle opere. In particolare, si prevede, in particolare, l'estensione delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità ai contratti di partenariato pubblico privato, al dissesto idrogeologico, e alla prevenzione del rischio sismico, con l'obiettivo di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Infrastrutture

In materia di **infrastrutture**, si interviene con l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un **fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro dal 2019 al 2023** per gli interventi di **messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti** in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza **sul bacino del Po**, da ripartire con decreto ministeriale, a favore delle Città metropolitane, delle Province territorialmente competenti e dell'ANAS S.p.A. (**articolo 1, comma 891**).

Ai fini della promozione degli investimenti infrastrutturali, si istituisce una **Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici** (di seguito "Struttura"), di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali. La denominazione, l'allocazione, le **modalità di organizzazione** e le **funzioni** della Struttura saranno individuati **con un apposito D.P.C.M. da adottare entro 30 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti affidati alla Struttura, si autorizza l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di un massimo di **300 unità di personale** (120 delle quali

sono temporaneamente destinate alle stazioni uniche appaltanti provinciali) nonché il reclutamento di **50 unità di personale di ruolo della P.A. (articolo 1, commi 162-170).**

(166. A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, 120 unità sono assegnate temporaneamente alle province delle Regioni a statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 164 nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali, previa intesa in sede di Conferenza unificata).

Viene inoltre introdotta, **fino al 31 dicembre 2019** e nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, una **deroga alle procedure di affidamento** dei contratti pubblici sotto la soglia di rilevanza europea, al fine di **elevare la soglia prevista per l'affidamento di lavori con procedura diretta fino a 150.000 euro**, e applicare la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150.000 fino a 350.000 euro (**art. 1, comma 912**).

Ai fini della **promozione degli investimenti** si prevede, inoltre, con una autorizzazione di spesa annua di 25 milioni di euro, l'istituzione di una struttura di missione temporanea (con durata non superiore a quella del Governo in carica) per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata "**InvestItalia**", sono attribuiti diversi compiti, tra cui in particolare quelli relativi all'**analisi e valutazione di programmi di investimento** riguardanti le **infrastrutture materiali e immateriali**, alla valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, alla **verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali** e all'affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e dei programmi di investimento. Sono inoltre previste disposizioni sul personale della nuova struttura e apposite misure di coordinamento con altre strutture esistenti competenti in materia di investimenti e sviluppo infrastrutturale (**articolo 1, commi 179-183**).

Viene disposto l'**utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità**, sulle anticipazioni e i rimborsi della Cassa depositi e prestiti e sulle risorse per la progettazione delle opere. In particolare viene prevista l'estensione delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità ai contratti di partenariato pubblico privato al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici (**art. 1, commi da 171-175**).

Trasporti

Con riferimento al settore dei trasporti, nella **prima sezione**, i principali interventi concernono l'attribuzione di finanziamenti connessi al crollo del cosiddetto Ponte Morandi a Genova. In particolare sono assegnati agli autotrasportatori 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di compensare il settore delle maggiori spese conseguenti al citato evento (**articolo 1, comma 1019**).

Ai medesimi fini si attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (**articolo 1, commi 1023 e 1024**).

Un ulteriore intervento, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prevede disincentivi, sotto forma di imposta, per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO₂ superiori ad una certa soglia (crescenti al crescere del livello di emissioni) e contestualmente

incentivi, sotto forma di sconto sul prezzo, per l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni (**commi 1031-1047**).

È inoltre previsto, sempre a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il finanziamento di 35 milioni € complessivi in tre anni per l'**aeroporto di Reggio Calabria**, al fine di consentire i lavori di ristrutturazione e la messa in sicurezza dell'aeroporto (**commi 131-132**).

È prorogata al **1° gennaio 2020** l'entrata in vigore del **documento unico di circolazione** dei veicoli (**comma 1135**).

Nella **sezione seconda** con riferimento agli **investimenti ferroviari**, oltre ad un'ampia riprogrammazione della spesa relativamente ai contributi in conto impianti a Ferrovie dello Stato S.p.A. per gli investimenti ferroviari (per circa 1,1 miliardi di euro) si prevede anche che 100 milioni di euro siano assegnati per l'anno 2019 a Ferrovie dello Stato o a società da questa controllate per l'adempimento degli obblighi di esercizio dell'infrastruttura e di servizio pubblico via mare tra terminali ferroviari.

Si segnala peraltro che la prevista riduzione di 600 milioni di euro delle risorse assegnate a RFI per il 2019 nell'ambito del bilancio viene compensata dall'assegnazione di un analogo importo per il 2018 nell'ambito del decreto-legge n.119 del 2018.

Vengono inoltre definanziati il fondo per la rottamazione dei carri merci istituito dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 584) di importo pari a 4 milioni di euro e la tratta Andora-Finale Ligure per la quale la legge n. 190 del 2014 aveva attribuito un contributo quindicennale di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016. Un definanziamento di 5 milioni di euro è previsto anche con riferimento alla tratta Lucca-Pistoia per l'anno 2019.

È stato poi introdotto nel corso dell'esame in Senato un definanziamento per 600 milioni di euro riferito all'anno 2019 sul programma 13.8 del Ministero dell'economia e delle finanze che inciderà verosimilmente sulle risorse da trasferire a Rete ferroviaria italiana per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti.

Con riferimento al **trasporto aereo** si prevede un definanziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021 (e per i successivi 10 anni) con riferimento alle somme da trasferire ad Enac.

Con riferimento al **settore portuale** è prevista una riduzione per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, e per i dieci anni successivi, di 2 milioni di euro relativamente al finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria per i porti di seconda categoria-seconda classe (ossia i porti, o le specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale) e di 3 milioni di euro con riferimento alle somme attribuite per il miglioramento dell'efficienza dei porti e per l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei porti. Viene poi previsto un definanziamento a decorrere dal 2019 per 3 mln € relativamente alle spese per mezzi operativi e strumentali. Si prevede infine un definanziamento per gli anni 2019 e 2020 con riferimento ai contributi alle società assuntrici di servizi marittimi.

Con riferimento al **trasporto pubblico locale** si provvede alla riduzione per 27,4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e per i dieci anni seguenti delle somme relative al finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale. Un ulteriore definanziamento per euro 2,6 milioni nel 2019 e nel 2020 concerne le infrastrutture per la mobilità a servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova.

Con riferimento al **settore della logistica** si prevede il definanziamento per gli anni 2019 e 2020 del sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SINAMOLO) istituito dall'articolo 1, commi 188-190 della legge sulla concorrenza e per la quale era previsto a decorrere dal 2016 un contributo annuale di 500 mila euro. Tale contributo peraltro rimane a decorrere dal 2021. E' altresì definanziato, per gli anni 2019 e 2020, il Partenariato per la logistica e i trasporti, istituito dalla legge di bilancio per il 2018 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per il quale è prevista una spesa di 100 mila euro annui a decorrere dall'anno 2019 (anche in tal caso la spesa riprende dal 2021).

Per quanto riguarda infine il **trasporto stradale** viene prevista una rimodulazione compensativa per 40 milioni di euro, con riferimento al Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni (le risorse vengono spostate dall'esercizio 2019 all'esercizio 2021) e una riduzione di 200 mila euro per l'anno 2019 delle risorse, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, assegnate per la sperimentazione delle *smart road* ai sensi dell'articolo 1, comma 72 della legge di bilancio per il 2018. Si prevede inoltre un definanziamento per il 2019 di circa 3 milioni di euro con riferimento alle spese per attrezzature per il dipartimento trasporti terrestri nonché un definanziamento di 700 mila euro, per il triennio ed i successivi dieci anni relativo agli studi e la propaganda per la sicurezza stradale attraverso il CCISS (Centro di coordinamento per la sicurezza stradale).

Sicurezza territorio e infrastrutture

Si interviene sulla disciplina delle detrazioni per le spese relative ad **interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e misure antisismiche**. Si dispone la proroga al **31 dicembre 2019** del termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del **65%** per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. *ecobonus*) e per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (**articolo 1, comma 67**). Al fine di fronteggiare le situazioni di dissesto e rischio idrogeologico del territorio nazionale (in modo analogo a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2018) sono attribuiti, per il **periodo 2021-2033, contributi alle regioni a statuto ordinario e ai comuni**, per un importo complessivo di 8,1 miliardi di euro, per la **realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, commi 134-148)**.

Viene inoltre prevista l'istituzione, a decorrere dal 2019, di un **Fondo da ripartire destinato principalmente al rilancio degli investimenti degli enti territoriali (art. 1, commi 122-123)**. Un ulteriore fondo è costituito con le risorse residue del Fondo precedente, finalizzato ad investimenti per la **messa in sicurezza del territorio e delle strade nell'ambito degli accordi, sottoscritti tra lo Stato e le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna** di cui al comma 875, per la definizione del contributo al contenimento del debito pubblico richiesto a ciascuna autonomia. Laddove **le regioni** non pervenissero al citato accordo entro il 31 gennaio 2019, le risorse del fondo saranno destinate, con apposito D.P.C.M. (da adottare entro il 10 marzo 2019), ad incrementare i contributi già autorizzati dai commi 134 e 139, per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (**art. 1, comma 126**).

Nell'ambito delle politiche di contrasto al rischio idrogeologico, si prevede inoltre che le **Regioni** debbano utilizzare prioritariamente le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dai Fondi UE della programmazione 2014/2020 e dei programmi

complementari di azione e coesione, nel rispetto della normativa vigente europea e nazionale, fino a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (**art. 1, comma 1030**). Inoltre, al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, sono attribuiti alle **Regioni a statuto ordinario** contributi pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020 (**che possono essere modificati mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio 2019**) (**articolo 1, commi 833-835**).

Sono previste, inoltre, norme di modifica della disciplina **del Piano nazionale di interventi nel settore idrico** (introdotta dalla legge di bilancio 2018) con l'autorizzazione di uno stanziamento aggiuntivo per l'attuazione di un primo stralcio del Piano e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, di 1 miliardo di euro (100 milioni per ciascun anno del periodo 2019-2028, di cui 60 milioni annui per la sezione "invasi") (**art. 1, commi 153-155**).

Al fine di favorire il **completamento dei programmi di riqualificazione urbana (PRIU)** a valere sui finanziamenti **della legge n. 179/1992**, si proroga il termine di ultimazione delle opere pubbliche e private già avviate e per le quali vi sia stata una interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi di forza maggiore, prevedendo che la proroga abbia durata pari a quella del "fermo cantiere" (**art. 1, comma 100**).

AMBIENTE ED ENERGIA

Ambiente

A valere sulle risorse del cd. **Fondo Kyoto**, sono disposte misure per l'estensione dei **finanziamenti a tasso agevolato**, anche ai **soggetti pubblici** competenti per edifici scolastici e universitari, adibiti a ospedali, policlinici, a servizi socio-sanitari e ad impianti sportivi, per la realizzazione di **interventi di efficientamento e risparmio idrico**. (**articolo 1, comma 743-745**).

Viene inoltre **abrogata l'autorizzazione di spesa recante l'onere per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra**, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per quindici anni. Le relative risorse (per un importo di 20,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024) sono destinate all'**incremento del "Fondo bonifiche"** istituito dalla legge di stabilità per il 2016. Tali somme aggiuntive sono finalizzate alla realizzazione di **interventi ambientali nel territorio della regione Campania**, nonché (secondo quanto previsto dall'integrazione operata dal Senato) al finanziamento di un **programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale adottato dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro 120 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La dotazione del fondo è ulteriormente incrementata con le risorse disponibili iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente in relazione al citato canone di affitto (**art. 1, commi 799-801**).

Sono altresì introdotti incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti, soprattutto con riferimento a quelli di plastica.

Viene infatti previsto un **credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di prodotti riciclati** ottenuti da materiali provenienti dalla raccolta differenziata **degli imballaggi in plastica** nonché **per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio**, nel limite di fruizione pari a 20.000 euro per ciascun beneficiario e, complessivamente, a 1 milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021 (**art. 1, commi 73-77**). Vengono inoltre invitati i produttori ad adottare, **su base volontaria** e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023, una serie di **iniziative per la riduzione dei prodotti di plastica monouso** ed è istituito un **fondo, presso il Ministero dell'ambiente** (con una dotazione di **100.000 euro, a decorrere dal 2019**) destinato a finanziare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti **istituti di ricerca** (**art. 1, comma 802**).

E' prevista l'istituzione – per effetto delle modifiche al Senato - di un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica (**commi da 156 a 161**).

Energia

Si interviene sulla disciplina delle detrazioni per le spese relative ad **interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e misure antisismiche**. Si dispone la proroga al **31 dicembre 2019** del termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del **65%** per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. *ecobonus*) e per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (**articolo 1, comma 67**).

CULTURA, SPETTACOLO, SPORT

Diverse sono le misure previste in legge di Bilancio per il 2019, fra queste:

Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è incrementato di € 8 mln (comma 605); per il sostegno ai **festival, cori e bande**, è autorizzata la spesa di **€ 1 mln**; per le **fondazioni lirico-sinfoniche** sono previsti **€ 12,5 mln a sostegno dei progetti di riduzione del debito**, ed è disposta la **proroga delle funzioni del Commissario straordinario** e l'autorizzazione al conferimento di incarichi a supporto dell'attività del Commissario stesso (commi 602, 603 e 607).

Per la promozione delle **arti applicate** (moda, design e grafica) è autorizzata la spesa di **€ 3,5 mln**; alla riqualificazione delle **periferie urbane**, anche attraverso progetti di arte contemporanea, sono destinati **€ 2 mln**; per la **digitalizzazione** del patrimonio culturale è autorizzata la spesa di **€ 4 mln** (commi 609 - 611).

Per la realizzazione di iniziative culturali a **Matera**, Capitale europea della cultura 2019, è autorizzata la spesa di **€ 2 mln**; per la valorizzazione del patrimonio culturale della **città di Parma**, designata **capitale italiana della Cultura 2020**, sono disposti **€ 3 mln** per il 2019 (commi 612 e 613).

1 mln di euro è destinato a favore di un programma di eventi culturali per il decennale degli **eventi sismici dell'Aquila** e **€ 3 mln** vanno alle attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli **eventi sismici** verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (commi 614, 619).

Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel **cinema** e nell'audiovisivo è incrementato di **€ 4 mln** (comma 615).

Si autorizza la spesa di **€ 1 mln** per il **2019** al fine di sostenere la salvaguardia del **patrimonio culturale immateriale UNESCO** (comma 618);

Si destinano **€ 3 mln** per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e **€ 1 mln** annui a decorrere dal 2021, a valere sulle risorse del Piano per l'arte contemporanea, alla **promozione dell'arte contemporanea italiana all'estero** (comma 620);

Inoltre, si dispone un limite massimo di spesa di **€ 240 mln** per l'assegnazione della **Card cultura** a tutti i residenti nel territorio nazionale che compiono 18 anni di età nel 2019 (comma 604); si incrementa l'autorizzazione di spesa relativa alle **istituzioni culturali** dell'importo di **€ 3,75 mln** a decorrere dal **2019** (comma 340); si introducono disposizioni in materia di **prevenzione incendi** negli **istituti e luoghi della cultura**, nelle sedi del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché nelle sedi degli altri Ministeri che siano sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (c.d. vincolo) (commi da 566 a 568); si riduce dal 2019, lo stanziamento per **spese di funzionamento** degli **istituti** del Ministero per i beni e le attività culturali **dotati di autonomia speciale** e si stabilisce l'esonero dall'applicazione delle norme di contenimento delle spese (comma 804). Si modifica la disciplina volta a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti (c.d. **secondary ticketing**). La nuova disciplina **non si applica** agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore (commi 1099 e 1100). Si dispongono Proroghe in materia di promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisive (comma 1142).

In materia di Sport si prevede l'ampliamento del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive (sport bonus, commi 621-628). È inoltre disposto il Riassetto della CONI Servizi Spa (Sport e salute SpA) e la modifica del sistema di finanziamento dello sport (commi da 629 a 633).

SALUTE

Legge 30/12/2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.

Settore Salute e Politiche Sociali

TESTO	OSSERVAZIONI
Art. 1 - Comma 3 In vigore dal 1 gennaio 2019 3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.	ALiquota IVA PER DISPOSITIVI MEDICI Aliquota Iva al 10% per i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente usati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per i trattamenti medici e veterinari.
Art. 1 - Comma 53 In vigore dal 1° gennaio 2019 53. L'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dal seguente: « Art. 10-bis. - (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari) - 1. Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del	TESSERA SANITARIA Con tale disposizione viene modificato il decreto fiscale da poco diventato legge. Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria

Ministro dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato ».	possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dovranno essere definiti, i termini e gli ambiti di utilizzo dei dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, i tipi di dati che potranno essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato.
255. Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest'ultimo quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per il reddito di cittadinanza », con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il	FONDO PER IL REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI DI CITTADINANZA Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza», con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del

relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del presente comma. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo Povertà, di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, è ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI).

La Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel corso dell'incontro con il Ministro Di Maio del 21 gennaio 2019 ha evidenziato la necessità di prevedere Intese Stato-Regioni su tutte le fasi attuative del Decreto per gli impatti che il reddito di cittadinanza inevitabilmente produrrà sulla organizzazione e sulla dinamica della domanda dei servizi alla persona e alla famiglia la cui programmazione e organizzazione sono di competenza esclusiva delle Regioni, che affiancano i Comuni. E' importante che si assicuri continuità alla attuazione dei Piani territoriali per il contrasto alle povertà che in tutti gli Ambiti territoriali i Comuni associati si sono impegnati a realizzare per effetto di quanto previsto dall'attuazione del Rei e che si tenga conto del profondo cambiamento organizzativo dei servizi sociali nei territori cui si è assistito negli ultimi anni.

La Commissione ha chiesto infine di riaffermare il ruolo delle Regioni non solo in ordine alle competenze loro affidate dal Titolo V della Costituzione in materia di Politiche sociali, ma anche rispetto alla richiesta pervenuta dai territori (Comuni, Città metropolitane e agenzie per la tutela della salute) di un ruolo forte delle Regioni per supportare i diversi enti territoriali”.

Art. 1 - Comma 239 In vigore dal 1 gennaio 2019 239. All'<u>articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30</u>, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: « in una situazione di conflitto di interessi » sono inserite le seguenti: « rispetto al singolo Oicr, »; b) il comma 10 è sostituito dal seguente: « 10. L'esperto indipendente si astiene dalla valutazione se versa direttamente in una situazione di conflitto di interessi rilevante in relazione ai beni da valutare e provvede a darne tempestiva comunicazione al gestore. L'esperto indipendente adotta al riguardo presidi organizzativi e procedure interne idonei, nel rispetto del principio di proporzionalità, ad individuare, monitorare e gestire i potenziali conflitti di interessi e a garantire l'autonomia e l'indipendenza del processo di valutazione immobiliare. Di tali presidi e procedure è data comunicazione dall'esperto indipendente al gestore prima del conferimento dell'incarico di valutazione ed ai fini della valutazione di cui al comma 2, nonché in occasione di ogni loro aggiornamento o modifica»; c) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Il gestore verifica che l'affidamento di incarichi ulteriori non direttamente correlati a quello di valutazione dell'Oicr affidati all'esperto indipendente, ovvero alle società da esso controllate, collegate o soggette a comune controllo, alle società controllanti, nonché ai loro amministratori e dipendenti, non pregiudichi l'indipendenza dell'incarico di valutazione conferito all'esperto medesimo e non comporti il sorgere di potenziali conflitti di interessi. A tal fine, l'esperto comunica al gestore, su richiesta di quest'ultimo, i presidi adottati per garantire l'oggettività e indipendenza della valutazione»; d) al comma 13, le parole: «dai commi 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»; e) il comma 15 è sostituito dal seguente: «5. L'incarico di valutazione dei beni di pertinenza dell'Oicr ha durata massima di tre anni,	PROROGA COMANDI PER PAGAMENTI EMODANNEGGIATI Il Ministero della Salute viene autorizzato per il 2019-2020 ad avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando. Conseguentemente per il 2019-2020 viene ridotta di 1 milione e 103 mila euro l'autorizzazione di spesa per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie
--	--

è rinnovabile una sola volta e non può essere nuovamente conferito in relazione agli stessi beni di pertinenza dell'Oicr se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico»; f) al comma 16, le parole da: « né possono svolgere » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « se non sono decorsi almeno sei mesi dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico ».	
Art. 1 - Comma 355 In vigore dal 1 gennaio 2019 355. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche per la salute, di assicurare un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela della salute, nell'obiettivo di perseguire le accresciute attività demandate agli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, ivi incluse quelle derivanti dalle nuove procedure europee in materia di controlli, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'<u>articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</u>, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 80 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 28 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Art. 1 - Comma 356 In vigore dal 1 gennaio 2019 356. Per le medesime finalità di cui al comma 355, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale in posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie di complessive 210 unità. Fermo il limite massimo delle assunzioni autorizzate dal presente comma, il Ministero della salute può indire procedure per titoli ed esami per un numero di unità non superiore a 155, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con incarichi per lo svolgimento dei	ASSUNZIONI MINISTERO SALUTE Si autorizza il Ministero della Salute ad assumere a tempo indeterminato per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, un contingente di personale di 80 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 28 unità appartenenti all'Area II, posizione economica in F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il Ministero della Salute potrà assumere a tempo indeterminato un contingente di personale in posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie di complessive 210 unità. Fermo restando il limite massimo di assunzioni autorizzate dal presente comma, il Ministero della Salute potrà indire procedure per titoli e esami per un numero di unità non superiore a

controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale conferiti ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in servizio presso il Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 1 - Comma 357 In vigore dal 1 gennaio 2019 357. Agli oneri di cui ai commi 355 e 356 si provvede: a) nel limite massimo di spesa pari ad euro 725.000 per l'anno 2019, 6.433.000 per l'anno 2020 e ad euro 9.961.000 annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo; b) quanto a 867.945 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; c) quanto a 9.484.115 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; d) quanto a 4.256.690 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Art. 1 - Comma 358 In vigore dal 1 gennaio 2019	155, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con incarichi per lo svolgimento di controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale. La dotazione organica del Ministero viene quindi incrementata di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professioni sanitarie, nonché di 80 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 28 unità di
---	--

358. Per le finalità di cui ai commi 355 e 356, la dotazione organica del Ministero della salute di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, è incrementata di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie nonché di 80 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 28 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1. Art. 1 - Comma 359 In vigore dal 1 gennaio 2019 359. I bandi per le procedure concorsuali di cui ai commi 355 e 356 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di tutela della salute nell'ambito della pubblica amministrazione. Le procedure concorsuali di cui al comma 356 possono essere affidate alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali previste dai commi 355 e 356, quantificati in complessivi euro 1.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.	personale non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1.
Art. 1 comma 361 361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le <u>graduatorie dei concorsi</u> per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo <u>sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso</u>	GRADUATORIE CONCORSI P.A. La norma esclude la possibilità per le pubbliche amministrazioni, comprese quelle del SSN, di utilizzare le graduatorie concorsuali per assunzioni di idonei non vincitori, fatta salva, si ritiene, la possibilità di sostituire questi ultimi in caso di rinuncia. Restano fuori dalla previsione, ai sensi del successivo comma 365, le procedure concorsuali bandite precedentemente alla data di

Art. 1 - Comma 362 In vigore dal 1 gennaio 2019 362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati: a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente; 2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019; c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020; d) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020; e) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021; f) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021; g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria. Art. 1 - Comma 364	entrata in vigore della legge di bilancio. Inoltre la norma fa di fatto venir meno la possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri enti prevista dall'articolo 3, comma 61 della L. 350/2003. PROROGA GRADUATORIE CONCORSUALI La disposizione proroga le graduatorie concorsuali approvate dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 fino al 30 settembre 2019 e poi via via fino al 31 dicembre 2021, per le graduatorie approvate successivamente. Dalla lettura della norma non risulta chiaro se con la stessa vengano ripristinate anche le graduatorie già scadute purché approvate dal 2010. La questione appare particolarmente rilevante per gli enti del SSN, per i quali la giurisprudenza ormai consolidata del Consiglio di Stato ha sancito la non applicazione ai medesimi delle disposizioni legislative, succedutesi per molti anni, di proroga della vigenza delle graduatorie concorsuali per gli enti soggetti a limitazioni delle assunzioni. Il supremo organo della giustizia amministrativa ritiene, infatti, che gli enti del SSN siano soggetti “solo” a limiti di spesa. Pertanto, qualora si opini che la norma non implichi la reviviscenza di graduatorie scadute, si dovrebbe trarre la conclusione che le graduatorie prorogate sono solo quelle approvate dal 2016. Se invece si dovessero ritenere ripristinate le graduatorie scadute si evidenzia l'aggravio per le amministrazioni qualora intendessero utilizzare le graduatorie approvate dal
--	---

In vigore dal 1 gennaio 2019 364. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera e-bis) del comma 3 è abrogata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Art. 1 - Comma 365 In vigore dal 1 gennaio 2019 365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 1 - Comma 366 In vigore dal 1 gennaio 2019 366. I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.	2010 al 2013. E' infatti previsto l'obbligo, per la loro utilizzazione, della frequenza dei candidati in esse collocate ad appositi corsi di formazione ed aggiornamento ed il superamento di un esame-colloquio! La norma abroga la disposizione del D.Lgs. 165/2001 che prevedeva la facoltà per le pubbliche amministrazioni di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei nella misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso. L'abrogazione è consequenziale al disposto del comma 361. Con tale disposizione si pone il problema se la data da prendere a riferimento per le procedure concorsuali "bandite", sia quella di adozione del provvedimento di indizione del concorso, ovvero quella di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Commi 375 e 376 Art. 1 - Comma 375 In vigore dal 1 gennaio 2019 375. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della	RUOLO UNICO DIRIGENTI MINISTERO SALUTE CON

presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2019»; b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, » e le parole: «, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali,» sono soppresse e dopo le parole: « gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,» sono inserite le seguenti: « con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità, »; c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico e finanziario, ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) destinatari della disciplina contrattuale di cui agli articoli 74 e 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'Area 1 del 21 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 107 del 10 maggio 2006». Art. 1 - Comma 376 In vigore dal 1 gennaio 2019 376. Per le finalità indicate dall'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come modificato dal comma 375 del presente articolo, nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è prevista un'apposita finalizzazione di euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2019, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale riferita al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	PROFESSIONALITA' SANITARIA Il comma modifica la L. 3/2018 e posticipa al 1° gennaio 2019, l'istituzione del ruolo unico per i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria; le disposizioni sull'istituzione del ruolo sanitario della dirigenza ministeriale e sul relativo accesso si applicano anche ai dirigenti sanitari dell'AIFA, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico e finanziario. Il comma 376 ha previsto uno specifico finanziamento per l'attuazione di tali disposizioni.
--	--

Art. 1 - Comma 404 In vigore dal 1 gennaio 2019 404. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo straordinario di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028.	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CNR Viene previsto un contributo straordinario di 30 mln annui per 10 anni – dal 2019 al 2028 – al Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Non viene specificata la finalità del contributo. Conseguentemente, si riduce del medesimo importo la Tabella B del Miur per gli anni dal 2019 al 2021
Comma 407 Art. 1 - Comma 407 In vigore dal 1 gennaio 2019 407. Alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EUROPEAN BRAIN RESEARCH INSTITUTE Viene previsto un contributo straordinario di 1 mln per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 in favore dell'European Brain Research Institute, a valere sulle risorse del Fondo - iscritto nello stato di previsione del Miur - da ripartire nel corso della gestione per eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi.
Art. 1 - Comma 438 In vigore dal 1 gennaio 2019 438. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'<u>articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</u>, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'<u>articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001</u> i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 436. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle	RINNOVI CONTRATTUALI 2019-2021 Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019 - 2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di

rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente. Art. 1 - Comma 439 In vigore dal 1 gennaio 2019 439. Le disposizioni del comma 438 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Art. 1 - Comma 440 In vigore dal 1 gennaio 2019 440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione: a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019; b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo <i>una tantum</i> ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.	sette settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente. Le suddette disposizioni si applicano anche al personale convenzionato con il SSN. Alla lettera b) il comma 440 prevede, con decorrenza 1 gennaio 2019, la prosecuzione dell'erogazione dell'elemento perequativo, previsto dai contratti dei vari comparti riferiti al triennio 2016-2018, fino alla definitiva sottoscrizione dei nuovi CCNL.
---	--

Art. 1 - Comma 455 In vigore dal 1 gennaio 2019 455. Per l'anno 2019, la dotazione del Fondo di cui all'<u>articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112</u>, è determinata in 56,1 milioni di euro.	FONDO PERSONE CON DISABILITÀ – DOPO DI NOI Per il 2019 la dotazione del Fondo per il "Dopo di noi" viene determinata in 56,1 mln. Accolta la richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 settembre 2018 che, con riferimento al riparto del Fondo per l'anno 2018, che aveva visto una decurtazione dello stesso da 56 a 51 mln di euro, aveva espresso l'Intesa con la seguente raccomandazione: - Si evidenzia la necessità di ripristinare a decorrere dall'anno 2019, la dotazione del Fondo di cui all'art. 9 della legge 112/16 pari a 56,1 milioni di euro e di rendere strutturale tale Fondo, al fine di assicurare la continuità dei progetti e dei servizi attivati.
Art. 1 - Comma 456 In vigore dal 1 gennaio 2019 456. In attuazione della risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.	LINGUAGGIO DEI SEGNI E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 1 - Comma 457 In vigore dal 1 gennaio 2019 457. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 456 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021. Art. 1 - Comma 458 In vigore dal 1 gennaio 2019 458. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456.	Risorse La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo.
Art. 1 - Comma 459 In vigore dal 1 gennaio 2019 459. Il Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.	FONDO POLITICHE GIOVANILI Il Fondo per le politiche giovanili è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 1 - Comma 460 In vigore dal 1 gennaio 2019 460. Al fine di supportare l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione della diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcolodipendenze correlate, in particolare tra gli adolescenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Art. 1 - Comma 461 In vigore dal 1 gennaio 2019 461. Il Fondo di cui al comma 460 è destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze finalizzati: a) all'attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; b) all'identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure; c) al supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico. Art. 1 - Comma 462 In vigore dal 1 gennaio 2019 462. All'attuazione dei progetti di cui al comma 461 possono concorrere anche i servizi pubblici per le dipendenze e gli enti del privato sociale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Art. 1 - Comma 463 In vigore dal 1 gennaio 2019 463. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 460 è pari a 3 milioni di euro per l'anno	FONDO PER LA PREVENZIONE DELLA DIPENDENZA DA STUPEFACENTI Viene istituito nello stato di previsione del Mef un fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Finalità Risorse La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 460 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021.
--	--

In vigore dal 1 gennaio 2019	Compiti consiglio nazionale dei giovani
473. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani: a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni giovanili e i giovani; b) promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta; c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal fine, sostiene l'attività delle associazioni giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse; d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale; e) collabora con le amministrazioni pubbliche elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le politiche per i giovani; f) esprime pareri e formula proposte sugli atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani; g) partecipa ai forum associativi europei e internazionali, incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei diversi Paesi.	
Art. 1 - Comma 474 In vigore dal 1 gennaio 2019 474. Il Consiglio nazionale dei giovani è inoltre sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata ritengano opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio può anche essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con l'Autorità politica delegata, su materie e politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni.	
Art. 1 - Comma 475 In vigore dal 1 gennaio 2019	

475. Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere dalla data di adozione dello statuto di cui al comma 477, subentra al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum europeo della gioventù. Art. 1 - Comma 476 In vigore dal 1 gennaio 2019 476. Il Consiglio nazionale dei giovani è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel suo statuto. Art. 1 - Comma 477 In vigore dal 1 gennaio 2019 477. Alla prima assemblea generale del Consiglio nazionale dei giovani partecipano le associazioni aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Forum nazionale dei giovani costituito con atto del 29 febbraio 2004. La prima assemblea generale, da tenersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani e ne approva lo statuto e i regolamenti. In ogni caso, tali modalità di funzionamento garantiscono l'effettiva rappresentanza dei giovani e il rispetto del principio di democraticità e si conformano alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1.1 dello Statuto del Forum europeo della gioventù, approvato dall'assemblea generale del 26 aprile 2014, e all'articolo 28 dello Statuto del Forum nazionale dei giovani adottato con delibera dell'assemblea del 29 novembre 2008.	Composizione
481. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati euro 50.000.000 per l'anno 2019. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,	FONDO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE Al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati euro 50.000.000 per l'anno 2019.

comma 434, dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2019.	
Art. 1 - Comma 482 In vigore dal 1° gennaio 2019 482. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1250, 1251 e 1252 sono sostituiti dai seguenti: « 1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare: a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269; c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché per acquisire proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne successivamente l'efficacia, attraverso	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA Ridisciplina il Fondo per le politiche della famiglia (di cui all'art. 1, commi da 1250 a 1252 della legge finanziaria 2007), e introduce, ai commi da 2 a 5, ulteriori misure in tema di conciliazione vita-lavoro e sostegno alle famiglie. Tra queste si segnalano interventi volti a valorizzare il ruolo dei Consulenti familiari e dei Centri per la famiglia, nonché a realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consulenti familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie Si rileva, che la riorganizzazione dei consulenti familiari è già prevista a legislazione vigente tra le finalità del Fondo, risulta invece assente la finalizzazione per i Centri per la famiglia. Obiettivi

la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'[articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), avente ad oggetto i criteri e le

modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;

g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;

h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico;

l) interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare;

m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta della famiglia di cui all'[articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#);

n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'[articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53](#);

o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere e di essere

educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell'[articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

p) attività di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia;

q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche;

r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione.

1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilità si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia.

1251-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), provvede alla razionalizzazione degli Osservatori di cui al comma 1250, lettere a), b) e c), anche mediante il riordino dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi.

1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1250 e dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani

Ripartizione fondo

Il Fondo, che per l'anno 2019 ammonta a circa **104 mln** di euro, è ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza unificata.

CAREGIVER FAMILIARI

Il fondo in favore dei caregiver familiari, previsto nella Legge di Bilancio dello scorso anno pari a **20 mln di euro**, viene incrementato di **5 mln** l'anno per il triennio 2019-2021.

nazionali, nonché del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti finalità di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo è ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) ».

Art. 1 - Comma 483

In vigore dal 1 gennaio 2019

483. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'[articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Art. 1 - Comma 484

In vigore dal 1 gennaio 2019

484. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 483 e non impiegate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1 - Comma 485

In vigore dal 1 gennaio 2019

485. All'[articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso

GRAVIDANZA – FACOLTA' DI ASTENSIONE SOLO DOPO IL PARTO

Viene inoltre riconosciuta la facoltà di proseguire il lavoro per tutti i mesi della gravidanza e di astenersi esclusivamente dopo il parto entro i cinque mesi successivi allo stesso (a condizione che il medico competente attesti che tale opzione non porti pregiudizio alla salute della donna e del bambino).

convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro ».

Art. 1 - Comma 486

In vigore dal 1 gennaio 2019

486. All'[articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81](#), dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'[articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) ».

Art. 1 - Comma 487

In vigore dal 1 gennaio 2019

487. All'[articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 391](#) è sostituito dal seguente:
« 391. A decorrere dall'anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La carta consente l'accesso

CARTA DELLA FAMIGLIA

Infine, in materia di Carta della famiglia di cui all'art. 1, co. 391, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), viene modificata la platea dei destinatari.

La Carta verrà destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano (attualmente "alle famiglie di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano"), con almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni (attualmente è richiesto il requisito della minore età).

a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ». Art. 1 - Comma 488 In vigore dal 1 gennaio 2019 488. All'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità » sono sostituite dalle seguenti: « un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma ». L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020.	
Art. 1 - Comma 510 In vigore dal 1° gennaio 2019	RISORSE PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

510. Per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo [47-bis](#) del [decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 aprile 2012, n. 35](#), è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Art. 1 - Comma 511

In vigore dal 1 gennaio 2019

511. Le risorse di cui al comma 510 sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 - Comma 512

In vigore dal 1° gennaio 2019

512. Il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi di cui al comma 510 del presente articolo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

**Attuazione Accordo politico
Governo – Regioni sottoscritto il 1°
dicembre 2018**

Per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), i tempi d'attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie viene autorizzata la spesa di **150 milioni di euro per il 2019, e 100 milioni per il 2020 e 2021.**

Le risorse saranno ripartite in favore delle Regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni**, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

L'azione di monitoraggio verrà effettuata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Art. 1 - Comma 513 In vigore dal 1° gennaio 2019 513. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione dell'articolo 12, comma 7, dell'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute 2014-2016, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, realizza, a supporto del Ministero della salute e delle regioni e province autonome, un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie che segnali, in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti relativamente alle componenti economico-gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, clinico-assistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico-terapeutici, della qualità, della sicurezza e dell'esito delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi. All'AGENAS è altresì affidato il compito di monitorare l'omogenea realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.	MONITORAGGIO AGENAS PERFORMANCE ASL Viene affidata ad Agenas il compito di realizzare a supporto del Ministero della salute e delle Regioni un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie che segnali, in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti relativamente alle componenti economico - gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, clinico-assistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico - terapeutici, della qualità, sicurezza ed esito delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi. Per lo svolgimento di queste attività è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dal 2019.
Art. 1 - Comma 514 In vigore dal 1° gennaio 2019 514. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è determinato in 114.439 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.	FABBISOGNO SANITARIO NAZIONALE STANDARD PER GLI ANNI 2019-2021 <u>Attuazione Accordo politico Governo – Regioni sottoscritto il 1° dicembre 2018</u> Il Fondo sanitario nazionale è determinato in 114,439 mld per l'anno 2019. Il Fsn sarà incrementato di 2 mld per il 2020 e per l'anno 2021 di ulteriori 1,5 mld.

Art. 1 - Comma 515 In vigore dal 1° gennaio 2019 515. Per gli anni 2020 e 2021, l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per l'anno 2019 è subordinato alla stipula, entro il 31 marzo 2019, di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi. Art. 1 - Comma 516 In vigore dal 1° gennaio 2019 516. Le misure di cui al comma 515 devono riguardare, in particolare: a) la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure; b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa; c) la valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi comprendendo l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale; d) l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale che consentano di tracciare il percorso seguito dal	Una delle richieste delle Regioni in merito alle risorse avanzate al Governo ed al Parlamento in sede di audizioni sul DDI di bilancio 2019 è stata quella di stabilizzare la crescita del fondo sanitario nazionale in rapporto al Pil. NUOVO PATTO PER LA SALUTE 2019-2021 Gli aumenti per il biennio 2020-2021 sono subordinati alla stipula entro il 31 marzo 2019 di una specifica Intesa in Conferenza Stato Regioni per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi. TEMI OGGETTO DI PATTO Queste misure riguarderanno in particolare: a) la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure; b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa; c) la valutazione dei fabbisogni del personale del Ssn e riflessi sulla
--	--

paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del Sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico; e) la promozione della ricerca in ambito sanitario; f) il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati che siano preventivamente sottoposti a controlli di esiti e di valutazione con sistema di indicatori oggettivi e misurabili, anche aggiornando quanto previsto dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.	programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ricomprendendo l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale; d) l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Ssn che consentiranno di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del sistema Tessera Sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico; e) la promozione della ricerca in ambito sanitario; f) il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati che siano preventivamente sottoposti a controlli di esiti e di valutazione con sistema di indicatori oggettivi e misurabili; g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.
Art. 1 - Comma 517 In vigore dal 1° gennaio 2019 517. All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi » sono inserite le seguenti: « , nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi ».	EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO E DEL PEDAGOGISTA Si estende l'ambito di attività dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista modificando il comma 594, art. 1, della legge di bilancio 2018. In particolare tale ambito viene esteso ai presidi socio-sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-

Art. 1 - Comma 518 In vigore dal 1° gennaio 2019 518. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui al comma 514 del presente articolo, è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2019.	educativi, al fine di conseguire risparmi di spesa BORSE DI STUDIO MEDICINA GENERALE Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione sono incrementate di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 le risorse vincolate sul Fondo sanitario nazionale che, contestualmente, aumenterà per lo stesso importo (circa 250 borse in più). Nella riunione della Conferenza Stato – Regioni del 22 novembre 2018 è stata siglata l'intesa sul riparto di € 40.000.000 per finanziare l'intero triennio 2018-2021 di ulteriori 860 borse di studio annue di formazioni specifica in medicina generale, a valere sulle somme vincolate, per l'anno 2018, alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale.
Art. 1 - Comma 519 In vigore dal 1° gennaio 2019 519. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».	VALORIZZAZIONE ISMETT PALERMO Prorogata, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021, l'autorizzazione concessa alla Regione Siciliana, in deroga alla normativa vigente, ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e la valorizzazione delle funzioni dell'Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (Ismett) di Palermo.
Art. 1 - Comma 520 In vigore dal 1° gennaio 2019 520. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.	DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 1 - Comma 521 In vigore dal 1° gennaio 2019 521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Art. 1 - Comma 522 In vigore dal 1° gennaio 2019 522. Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla regione competente: a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione	E' incrementata la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 10 mln per il 2019. CONTRATTI FORMAZIONE SPECIALISTICA Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici (900 borse in più) viene autorizzata una spesa incrementata di 22,5 milioni di euro per il 2019, di 45 milioni di euro per il 2020, di 68,4 milioni di euro per il 2021, di 91,8 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. IDONEITÀ MEDICI CURE PALLIATIVE Si tratta di un'ulteriore "sanatoria", dopo quella prevista dall'articolo 1, comma 425 della L. 147/2013 nei confronti dei medici che, pur essendo sprovvisti della specializzazione nella disciplina di "Cure Palliative" o equipollenti, hanno effettuato almeno 3 anni di servizio presso le reti dedicate alle cure palliative. Al fine di garantire il rispetto della legge sull'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, e il rispetto dei Lea con decreto Ministro della Salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, saranno ritenuti idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private
---	---

delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite master universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 - Comma 523

In vigore dal 1° gennaio 2019

523. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della Rete oncologica impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni di euro da destinare agli IRCCS della Rete cardiovascolare impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. I fondi resi disponibili ai sensi del presente comma sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, nel programma «Ricerca per il settore

accreditate medici sprovvisti dai requisiti previsti dal decreto del Ministero della Salute 28 marzo 2013 (relativi alle equipollenze) e che alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2019 sono già in servizio presso queste reti e rispondono a tutti questi **requisiti**:

a) possesso di un'esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, residenziali-hospice e Ucp domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative con il Ssn;

b) un congruo numero di ore professionali esercitate e di casistica assistita corrispondente ad almeno il 50% dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato;

c) l'acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita attraverso l'Educazione continua in medicina, ovvero master universitari in cure palliative, ovvero corsi organizzati dalle Regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo tra Stato e Regioni del 10 luglio 2014.

Certificazione di tali requisiti da parte delle Regioni.

FINANZIAMENTO RETE ONCOLOGICA E RETE CARDIOVASCOLARE

Vengono previsti per il 2019, due finanziamenti di **5 milioni** di euro ciascuno per due reti di ricerca sanitaria del Ministero della salute: la Rete oncologica e la Rete cardiovascolare, cui fanno parte Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (Irccs) impegnati, rispettivamente, nello sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e nella

della sanità pubblica» nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione». Art. 1 - Comma 524 In vigore dal 1° gennaio 2019 524. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo le parole: « Regione interessata » sono inserite le seguenti: « e con la disciplina europea relativa agli organismi di ricerca ». Art. 1 - Comma 525 In vigore dal 1° gennaio 2019 525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.	prevenzione primaria cardiovascolare. I corrispondenti fondi sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, al programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, Missione Ricerca e innovazione. Sullo stesso tema, interviene anche l'articolo 23-quater, comma 4, della Legge 17 dicembre 2018, n. 136 – c.d. Decreto Fiscale - che destina ulteriori 10 milioni alle due reti di Irccs per l'anno 2020. NORMATIVA IRCCS Viene adeguata la normativa nazionale riguardante gli Irccs. La norma, adegua la normativa nazionale a quella comunitaria relativa agli organismi di ricerca, al fine di evitare eventuali contenziosi aventi ad oggetto la possibilità per gli Irccs di essere destinatari dei fondi pubblici, sia nazionali che comunitari, per l'attività di ricerca. PUBBLICITÀ SANITARIA Si interviene in ordine alle comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie - in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società operanti nel settore odontoiatrico di cui all'art. 1, comma 153, L. 124/2017 (legge annuale concorrenza). Tali comunicazioni possono contenere unicamente le informazioni funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari ed escludendo elementi di carattere promozionale o suggestionale. In caso di violazione delle disposizioni sull'informativa
--	---

Art. 1 - Comma 526 In vigore dal 1° gennaio 2019 526. Per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l'importo di euro 25.000.000, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale. Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo. Art. 1 - Comma 527 In vigore dal 1° gennaio 2019 527. Quota parte dei trasferimenti dell'INAIL, di cui al comma 526, determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, implementa, per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa.	sanitaria, gli ordini territoriali procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti; inoltre, detti ordini segnalano le violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Inoltre, le strutture private di cura sono tenute a dotarsi di un Direttore sanitario iscritto all'albo territoriale in cui hanno sede operativa entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della legge in esame. FONDO INAIL – CERTIFICAZIONE MEDICA TELEMATICA INFORTUNI Per la compilazione e la trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie del SSN, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l'importo di euro 25.000.000 da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale. Quota parte dei suddetti trasferimenti dell'INAIL determinata con intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni implementa, per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di
--	--

Art. 1 - Comma 528 In vigore dal 1° gennaio 2019 528. Quota parte dei trasferimenti dell'INAIL, di cui al comma 526, determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha destinazione vincolata al fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale. Art. 1 - Comma 529 In vigore dal 1° gennaio 2019 529. L'importo di cui al comma 526 può essere rivisto ogni due anni sulla base dell'incremento della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati nel biennio di riferimento rispetto a quello precedente. Il trasferimento a carico dell'INAIL per effetto degli aggiornamenti periodici legati all'incremento percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati non può comunque superare l'importo di cui al comma 526 maggiorato del 20 per cento al netto della rivalutazione per il tasso programmato d'inflazione. Art. 1 - Comma 530 In vigore dal 1° gennaio 2019 530. Nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale. Art. 1 - Comma 531 In vigore dal 1° gennaio 2019	ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa. Quota parte dei suddetti trasferimenti dell'INAIL determinata con intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni ha destinazione vincolata al fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata. REVISIONE IMPORTO L'importo di cui al comma 526 può essere rivisto ogni due anni sulla base dell'incremento della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati nel biennio di riferimento rispetto a quello precedente.
---	--

531. Per i certificati trasmessi fino al 31 dicembre 2018 si applicano gli appositi accordi sottoscritti il 6 settembre e il 24 dicembre 2007 tra l'INAIL e le rappresentanze sindacali di categoria. L'onere del trasferimento di cui al comma 526 a carico del bilancio dell'INAIL è determinato sulla base della spesa media del triennio 2014-2016 per l'attività di certificazione medica come disciplinata dai predetti accordi.

Art. 1 - Comma 532

In vigore dal 1° gennaio 2019

532. Nessun ulteriore onere, oltre alla predisposizione dei servizi telematici, è a carico del bilancio dell'INAIL per l'attività di certificazione medica da trasmettere al predetto Istituto.

Art. 1 - Comma 533

In vigore dal 1° gennaio 2019

533. Al comma 166 dell'articolo [1](#) della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto è rimborsata dall'INAIL al datore di lavoro nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente corrisposto. I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall'INAIL. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di

**REINSERIMENTO AL LAVORO
PERSONE CON DISABILITA'**

reinserimento lavorativo personalizzato non siano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a restituire all'INAIL l'intero importo del rimborso. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'INAIL concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di finanziamento. I soggetti indicati all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare all'INAIL progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall'Istituto nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti ».	
Art. 1 - Comma 537 In vigore dal 1° gennaio 2019 537. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle	DEROGA ISCRIZIONE ORDINI PER PROFESSIONISTI SANITARI SENZA TITOLI E NORME SU MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI <u>Parzialmente accolto l'emendamento formulato dalle Regioni nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 dicembre 2018.</u> Si modifica la legge 42/99 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) introducendo una deroga per l'iscrizione agli Ordini da parte dei professionisti senza titoli. Viene stabilito infatti che chi ha svolto professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione senza il possesso di un titolo abilitante per l'iscrizione all'albo professionale, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non

professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ». Art. 1 - Comma 538 In vigore dal 1° gennaio 2019 538. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 del presente articolo. Art. 1 - Comma 539 In vigore dal 1° gennaio 2019 539. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Art. 1 - Comma 540 In vigore dal 1° gennaio 2019	continuativi, negli ultimi 10 anni, potrà continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscriva, entro il 31 dicembre 2019, in appositi elenchi speciali ad esaurimento (da costituire entro 60 giorni con decreto del ministero della Salute) e istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fermo restando che tale iscrizione non si tradurrà in un'equiparazione. Educatore professionale socio-sanitario <u>Accolto l'emendamento formulato dalle Regioni nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 dicembre 2018</u> Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42 e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al DM 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario (rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2) di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con legge 11 gennaio 2018, n.3.
---	--

540. L'iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537, e l'equipollenza dei titoli indicati al comma 539, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 1 - Comma 541 In vigore dal 1° gennaio 2019 541. In relazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43. Art. 1 - Comma 542 In vigore dal 1° gennaio 2019 542. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato.	L'iscrizione all'elenco speciale non comporterà un automatico diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale o al riconoscimento di mansioni superiori. Non potranno essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli. Massaggiatore e Massofisioterapista Viene infine abrogato l'articolo 1 della legge 403/71 nel quale si sanciva che “la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente”.
Art. 1 - Comma 543 In vigore dal 1 gennaio 2019 543. Al comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:	DISCIPLINA RAPPORTI LAVORO PERSONALE RICERCA IRCCS E IZS Viene modificato l'art. 1, comma 432, della L. 205/2017, che estende la possibilità di essere assunti a tempo

a) dopo le parole: « procedura selettiva pubblica » sono inserite le seguenti: « ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica »; b) dopo le parole: « un'anzianità di servizio » sono inserite le seguenti: « ovvero sia stato titolare di borsa di studio ».	determinato anche ai titolari, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Irccs pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali a seguito di procedura selettiva pubblica che abbiano maturato una titolarità di borsa di almeno tre anni negli ultimi cinque; la possibilità di assunzione è ora riservata ai soli titolari di rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque.
---	---

Art. 1 - Comma 544 In vigore dal 1° gennaio 2019 544. Alla legge 19 agosto 2016, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « malattie metaboliche ereditarie, » sono inserite le seguenti: « delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, »; b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « malattie metaboliche ereditarie » sono inserite le seguenti: « , per le malattie neuromuscolari genetiche, per le immunodeficienze congenite severe e per le malattie da accumulo lisosomiale »; c) all'articolo 3, comma 4, lettera e): 1) dopo le parole: « patologie metaboliche ereditarie, » sono inserite le seguenti: « dalle patologie neuromuscolari su base genetica, dalle immunodeficienze congenite severe e dalle malattie da accumulo lisosomiale, »; 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e genetica »; d) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Age.na.s., delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le società scientifiche di settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie »; e) all'articolo 6: 1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la diagnosi delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale »; 2) al comma 2, le parole: « valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « valutati in 25.715.000 euro annui per il triennio 2016-2018 e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno	SCREENING NEONATALI MALATTIE RARE Si introduce l'articolo 41-bis, che modifica in più punti la Legge n. 167 del 2016 in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori e, in particolare: - agli articoli 1, 2 e 3, comma 4, lett. e) estende tali accertamenti obbligatori a scopo di prevenzione e ambito di applicazione degli screening neonatali anche alle malattie neuromuscolari genetiche, alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale; - all'articolo 4, inserisce il comma 2-bis, al fine di prevedere una revisione periodica, almeno biennale, della lista di patologie da ricercare attraverso screening neonatale (revisione a cura del Ministero della salute, in collaborazione con Istituto superiore di sanità, Age.na.s e regioni e province autonome, sentite le società scientifiche di settore); - all'articolo 6, comma 1, si prevede l'inserimento nei Lea della diagnosi precoce anche delle suddette patologie genetiche; all'articolo 6, comma 2, si incrementa di 4 mln (da 25,715 a 29,715 milioni), a decorrere dal 2019 la copertura finanziaria della legge n. 167/2016 (screening neonatali).
--	---

2019 » e dopo le parole: « 15.715.000 euro » sono aggiunte le seguenti: « annui per il triennio 2016-2018 e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 ».

Art. 1 - Comma 545

In vigore dal 1° gennaio 2019

545. Ai fini di una maggiore valorizzazione dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021, il trattamento economico di cui all'[articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'[articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla medesima data. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Art. 1 - Comma 546

In vigore dal 1° gennaio 2019

546. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: a) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'[articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), pari a 30,99 milioni di euro; b) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'[articolo 28, comma 8, della](#)

INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ

**Attuazione Accordo politico
Governò – Regioni sottoscritto il 1°
dicembre 2018**

A decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 il trattamento economico stabilito per la categoria di dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'articolo 15-quater, co. 5, del D. lgs. n. 502/1992 **concorre alla formazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico delle amministrazioni competenti, con oneri a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale.**

INCREMENTO QUOTA INDISTINTA FSN

**Attuazione Accordo politico
Governò – Regioni sottoscritto il 1°
dicembre 2018**

Dal 2019, fermo restando il livello di finanziamento del SSN, le seguenti quote del fabbisogno vincolato del Ssn confluiscono nella quota indistinta e sono ripartiti tra regioni e province autonome secondo i criteri stabiliti a legislazione vigente:

- 30,990 milioni per l'assistenza sanitaria a stranieri non iscritti al Ssn;
- fino a 41,317 milioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale.

legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.	Restano invece vincolate le quote per le borse di studio per la medicina generale pari a 38,735 mln.
Art. 1 - Comma 547 In vigore dal 1° gennaio 2019 547. I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.	CONCORSI PER I MEDICI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA <u>Attuazione Accordo politico</u> <u>Governo – Regioni sottoscritto il 1° dicembre 2018</u> I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali in esame nella specifica disciplina bandita e collocati, nel caso di esito positivo delle procedure, in una graduatoria separata. La loro eventuale assunzione a tempo indeterminato, nel caso in cui siano risultati idonei o utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, è comunque subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Art. 1 - Comma 548 In vigore dal 1° gennaio 2019 548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.	ALTERNATIVE A TICKET SULLA SPECIALISTICA AMBULATORIALE Sono apportate alcune modifiche all'art. 1 co. 796, lett. p-bis) della finanziaria 2007 (legge. n. 296/2006) relativamente alla possibilità, per le
Art. 1 - Comma 549 In vigore dal 1° gennaio 2019 549. All'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, la parola: «alternativamente » è sostituita dalle seguenti: « , anche congiuntamente »;	

b) dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: « 2-bis) fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del settore sanitario, adottare azioni di efficientamento della spesa e promozione dell'appropriatezza delle prestazioni, certificate congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 della citata intesa 23 marzo 2005 ». Art. 1 - Comma 550 In vigore dal 1° gennaio 2019 550. Il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze mantenendo le rispettive finalità nell'ambito del finanziamento del fabbisogno standard del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 405, della legge n. 232 del 2016. Art. 1 - Comma 551 In vigore dal 1° gennaio 2019 551. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 40: 1) all'ultimo periodo, dopo le parole: «dell'IVA» sono inserite le seguenti: «non inferiore a euro 150.000 e»; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le percentuali di sconto di cui al presente comma,	Regioni, di prevedere misure diverse dalla quota fissa di compartecipazione al ticket per la specialistica ambulatoriale. FARMACI INNOVATIVI E ONCOLOGICI INNOVATIVI AL MEF Viene disposto il trasferimento, dal Ministero della Salute allo stato di previsione del Mef, dei Fondi per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi, introdotti dalla legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) nell'ambito del finanziamento - vincolato a tali fini - del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato. Rimane ferma la competenza già attribuita al Ministero della salute per la disciplina delle modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DM 16 febbraio 2018). SCONTO PER LE FARMACIE Si interviene in materia di sconto per le farmacie. In particolare vengono apportate modifiche all'articolo 1, comma 40, della legge 662/1996, come di seguito riportato: - la lett. a) 1) identifica come farmacie a basso fatturato quelle con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'Iva non inferiore a euro 150.000
--	---

nonché quelle di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a euro 150.000 »; b) dopo il comma 40 è inserito il seguente: « 40-bis. Fatte salve le determinazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio sanitario nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo del comma 40, concorrono le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale; b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogate in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito. Da tale calcolo sono escluse: a) l'IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; d) la quota a carico dei cittadini, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 ».	(attualmente il fatturato è fissato a 300mila euro); - la lett. a) 2) aggiunge un periodo al predetto comma 40, confermando per le farmacie con un fatturato annuo in regime di SSN al netto dell'Iva inferiore a 150.000 euro sia l'esenzione dagli sconti a beneficio del Ssn ex lege 662/1996 (proporzionali al prezzo del farmaco) che l'esenzione dall'ulteriore sconto di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legge 95/2012 (pari al 2,25 per cento). - la lett. b) inserisce nel corpo della legge 662/1996 il comma 41-bis che, facendo salve le determinazioni delle Regioni e Province autonome già assunte fino a fine 2018, definisce in dettaglio le voci di fatturato che, dal 2019, rientreranno nella determinazione dell'ammontare annuo delle farmacie convenzionate: il fatturato per i farmaci ceduti in regime di SSN; la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di SSN e regionale; le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito. Sono in ogni caso escluse dal calcolo le percentuali Iva, le trattenute convenzionali e di legge, altri sconti, le quote che per legge rimangono a carico dei cittadini e la remunerazione di ulteriori prestazioni per servizi erogati dalle farmacie convenzionate. La copertura degli oneri, quantificati in 4 mln, dal 2019 è a valere sul finanziamento di cui all'art. 1, co. 34
--	--

Art. 1 - Comma 552 In vigore dal 1 gennaio 2019 552. Agli oneri derivanti dal comma 551, lettera a), numero 2), pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante il finanziamento di cui all'<u>articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.</u>	e 34-bis della L. 662/1996, vale a dire le quote vincolate del Fsn per la realizzazione di specifici obiettivi e sulla base di progetti elaborati dalle regioni.
Art. 1 - Comma 553 In vigore dal 1° gennaio 2019 553. Tenuto conto che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire criteri aggiornati all'evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati i criteri e le modalità a cui l'AIFA si attiene nel determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. Art. 1 - Comma 554 In vigore dal 1° gennaio 2019 554. Dal 1° gennaio 2019, l'AIFA può riavviare, prima della scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda farmaceutica titolare di AIC, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso in cui intervengano medio tempore variazioni del mercato tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzo del medicinale ovvero da configurare un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale.	NEGOZIAZIONE PREZZI FARMACI A CARICO DEL SSN Si interviene in materia di criteri e modalità a cui l'Aifa si dovrà attenere per determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal SSN. Si prevede che, entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mef, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono dettati i predetti criteri, al fine di garantire criteri aggiornati all'evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l'Aifa e l'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (Aic) del farmaco. Si dispone che, dal 2019, l'Aifa può riavviare, prima della scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda farmaceutica titolare dell'Aic del farmaco oggetto di determinazione del prezzo, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso in cui intervengono variazioni di mercato dello prezzo del medicinale stesso,

	tali da far prevedere un incremento del suo livello di utilizzo o configurarne un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale.
Art. 1 - Comma 555 In vigore dal 1° gennaio 2019 555. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 28 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro. Art. 1 - Comma 556 In vigore dal 1° gennaio 2019 556. Il fondo di cui al comma 122 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, di 300 milioni di euro	PROGRAMMI DI EDILIZIA SANITARIA <u>Attuazione Accordo politico Governo – Regioni sottoscritto il 1° dicembre 2018</u> Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 è elevato da 24 a 28 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le Regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle Regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro Nell'accordo politico le Regioni hanno chiesto di distribuire tali risorse in base alla quota d'accesso del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente. Il fondo istituito nello stato di previsione del MEF è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 300 milioni di

per l'anno 2032 e di 200 milioni di euro per l'anno 2033.	euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, di 300 milioni di euro per l'anno 2032 e di 200 milioni di euro per l'anno 2033.
Art. 1 - Comma 557 In vigore dal 1° gennaio 2019 557. Il comma 8 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è sostituito dal seguente: « 8. Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio». Art. 1 - Comma 558 In vigore dal 1° gennaio 2019 558. Il comma 11 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dai seguenti: « 11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e	PAYBACK DISPOSITIVI MEDICI Tale comma, nel rispetto dei principi di semplificazione, equità e trasparenza, è finalizzato a superare le attuali criticità riscontrate per effettuare il calcolo del superamento del tetto di spesa previsto per legge - articolo 17 del DL n. 98 del 2011 e s.m.i. – e del conseguente ripiano a carico delle aziende che producono dispositivi medici, nel rispetto dell'articolo 9-ter del DL n. 78 del 2015. Nel merito a legislazione vigente si prevede, come metodo di calcolo, l'utilizzo dei dati di consuntivo, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE. Con il nuovo modello, introdotto con tale comma, il superamento del tetto di spesa sarà rilevato in base al fatturato dell'azienda, rilevato sulla base dei dati della fatturazione elettronica relativi all'anno solare di riferimento. SISTEMI DI SORVEGLIANZA E REGISTRI DISPOSITIVI MEDICI L'obiettivo della norma muove dalla necessità di garantire ai cittadini, nel rispetto del diritto alla salute, la corretta erogazione dei Livelli

le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale, e di impianti protesici nonché di dispositivi medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L'attività obbligatoria di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito del Patto per la salute 2019-2021 sono individuate le modalità per garantire e verificare la corretta tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma. 11-bis. E' fatto obbligo agli esercenti le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 ».	Essenziali di Assistenza, anche mediante una adeguata implementazione e gestione dei dati di cui ai sistemi di sorveglianza. Al riguardo, nell'ambito dei sistemi di sorveglianza e dei registri che il Ministero della salute, già a legislazione vigente può proporre ed istituire con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa in Conferenza Stato -Regioni, vengono inseriti anche i registri relativi ai dispositivi medici impiantabili differenziando e chiarendo così quest'ultimi dai registri relativi agli impianti protesici. La norma, inoltre, provvede a rendere obbligatoria l'attività di tenuta e aggiornamento dei registri prevedendo un'apposita misura di programmazione all'interno del prossimo Patto della salute 2019-2021.
Art. 1 - Comma 559 In vigore dal 1 gennaio 2019 559. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, di assistenza e di cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia», è autorizzato un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui al comma 555. Ai fini della concessione del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto del processo di avanzamento progettuale. L'erogazione dei contributi di cui al presente comma è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.	FINANZIAMENTO CNAO ADROTERAPIA ONCOLOGICA Autorizzato un contributo di 5 mln per il 2019 e di 10 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao), a valere sulle risorse in conto capitale di cui al precedente comma 555 destinate all'edilizia sanitaria. Scopo della norma è consentire la prosecuzione dell'attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante la terapia innovativa dell'adroterapia. Per la concessione del contributo, il Cnao presenta al Ministero della salute, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, il piano di investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi

	istituzionali del Centro, impegnandosi a rendicontare a fine anno il processo di avanzamento progettuale. L'erogazione delle somme è effettuata per stati di avanzamento lavori.
Art. 1 - Comma 560 In vigore dal 1 gennaio 2019 560. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2019 ».	FINANZIAMENTO FONDAZIONE ITALIANA RICERCA MALATTIE PANCREAS Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas, alla Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas Onlus è attribuito un contributo di 500.000 euro l'anno a decorrere dal 2019 (stanziamento già previsto dalla scorsa Legge di bilancio, fino al 2019).
Art. 1 - Comma 561 In vigore dal 1 gennaio 2019 561. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Art. 1 - Comma 562 In vigore dal 1 gennaio 2019 562. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, » sono inserite le seguenti: « con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con ». Art. 1 - Comma 563 In vigore dal 1 gennaio 2019 563. Al fine di agevolare l'accesso a benefici, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, con decreto del	INTERVENTI IN MATERIA DI DISABILITÀ Fondo per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali Viene incrementata di 25 mln per ciascun anno del triennio 2019-2021, l'autorizzazione di spesa di cui alla L. 205/2016, art. 1, comma 70, per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, già esercitate dalle province e trasferite alle Regioni. Si arriva pertanto ad uno stanziamento pari a 100 mln di euro per ciascun anno del triennio. Si prevede inoltre il concerto del Miur, per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al riparto del contributo da corrispondere alle Regioni per le funzioni riguardanti l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione

Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS. Le caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.	personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Le Regioni nel documento approvato dalla Conferenza il 6 dicembre 2018 avevano chiesto che lo stanziamento fosse incrementato a 112 mln di euro. UE Disability Card Si demanda ad un decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro, delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e della attività culturali la definizione dei criteri per il rilascio della UE Disability Card in Italia, la determinazione delle modalità per l'individuazione degli aventi diritto, la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'Inps. Per tali finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1,5mln per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Per le coperture si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di governo.
Art. 1 - Comma 572 In vigore dal 1 gennaio 2019 572. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono sostituiti dal seguente: « 2. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l'ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia" di cui al comma 1, la regione Sardegna è autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dall'articolo 15, comma 14, del	OSPEDALE MATER OLBIA Si modifica la normativa di cui all'art. 16, commi 2 e 2-bis del DL 133/2014 che disciplina l'acquisto di prestazioni specialistiche del centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia" da parte della regione Sardegna. In particolare, per il triennio 2019-2021, viene estesa dal 6 al 20 per cento la possibilità di incremento della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati definito dall'art. 15, comma 14, del DL. 95/2012 (cd. decreto spending review). La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all'interno del

<u>decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 7 agosto 2012, n. 135</u>, incrementato del 20 per cento, fatti salvi i benefici relativi alla deroga di cui al secondo periodo del medesimo comma 14, introdotto dall'<u>articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208</u>. La predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi dei tassi di mobilità sanitaria attiva e alla riduzione dei tassi di mobilità passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività della struttura in relazione all'effettiva qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente effettivo decremento della mobilità passiva. La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'<u>articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</u> ».	bilancio regionale Viene peraltro precisato che la predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi di tassi di mobilità attiva ed abbattimento di quelli relativi alla mobilità passiva. Viene inoltre modificata la disposizione di cui al comma 2-bis del citato articolo 16 in materia di monitoraggio delle prestazioni sanitarie, prevedendo che, per il triennio considerato, esso sia effettuato in relazione all'effettiva qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente ed effettivo decremento della mobilità passiva.
Art. 1 - Comma 573 In vigore dal 1 gennaio 2019 573. Per il finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo di cui all'<u>articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205</u>, recante l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), è autorizzata la spesa di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2019.	BANCA DATI DAT Si autorizza la spesa di 400 mila euro annui dal 2019 per l'istituzione presso il Ministero della salute di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (Dat).
Art. 1 - Comma 574 In vigore dal 1° gennaio 2019 574. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai fini del monitoraggio del rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto della compatibilità finanziaria del Servizio sanitario nazionale, si osservano le disposizioni di cui ai commi da 575 a 584.	<u>PAYBACK FARMACEUTICO</u> Nell'Accordo politico sottoscritto tra Governo e Regioni il 1° dicembre 2018, le Regioni avevano evidenziato che la governance farmaceutica e il payback dovevano essere affrontati all'interno della legge di bilancio. Per quest'ultimo punto le Regioni chiedevano di individuare una soluzione adeguata a decorrere dal 2019, con apposita norma da inserire nella manovra di bilancio, nonché per gli anni antecedenti al 2019, da condividere

In vigore dal 1° gennaio 2019

575. Nell'ambito della spesa farmaceutica per acquisti diretti è stabilito un tetto pari allo 0,20 per cento relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Conseguentemente, per gli altri acquisti diretti il tetto di spesa è determinato nella misura pari al 6,69 per cento.

In vigore dal 1° gennaio 2019

576. L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio annuale della spesa farmaceutica per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emesse nell'anno solare di riferimento, attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, secondo le modalità definite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, nonché con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018.

In vigore dal 1° gennaio 2019

577. Per l'anno solare 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni solari successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, l'AIFA determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, l'ammontare complessivo della spesa farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti, mediante la rilevazione nell'anno solare del fatturato, al lordo dell'IVA, delle aziende farmaceutiche titolari di AIC, riferito a tutti i codici

entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

**TETTO SPESA
FARMACEUTICA ACQUISTI
DIRETTI GAS MEDICINALI**

Dal 1° gennaio 2019, per il monitoraggio dei tetti di spesa farmaceutica, viene fissato un tetto pari allo 0,20% relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali. Conseguentemente, per gli altri acquisti diretti il tetto di spesa è determinato al 6,69%. (La Legge 232/2016 lo aveva fissato al 6,89%)

MONITORAGGIO FARMACEUTICA

L'Aifa, ai fini del monitoraggio annuale della spesa farmaceutica, si avvarrà delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento.

**DETRMINAZIONE
AMMONTARE SPESA
FARMACEUTICA ACQUISTI
DIRETTI**

Per l'anno 2019 entro il 31 luglio 2020, e per gli anni successivi entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, l'Aifa determina l'ammontare complessivo della spesa farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti, mediante la rilevazione nell'anno solare del

AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, esclusi i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e i codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Nell'ambito di tale determinazione si tiene separato conto dell'incidenza della spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Dall'ammontare complessivo della spesa vanno detratti gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 579 del presente articolo. Art. 1 - Comma 578 In vigore dal 1° gennaio 2019 578. Nel rispetto dei medesimi termini di cui al comma 577, l'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC, al lordo dell'IVA, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento. L'AIFA, sulla base del predetto fatturato, determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC, in maniera distinta per il mercato dei gas medicinali rispetto a quello degli altri acquisti diretti. Per quest'ultimo il fatturato è riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, ad esclusione dei codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07), dei codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dei codici AIC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, nonché dei codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Per il mercato dei gas medicinali, il fatturato è riferito in via esclusiva ai codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello dell'eventuale servizio, con evidenziazione separata.	fatturato, al lordo dell'Iva, delle aziende farmaceutiche titolari di Aic riferito a tutti i codici dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, ad esclusione dei codici relativi a vaccini, farmaci innovativi ed innovativi oncologici. Si dovrà inoltre tenere separato conto dell'incidenza della spesa per acquisti diretti dei gas medicinali. DETERMINAZIONE QUOTA MERCATO DI CIASCUNA AZIENDA TITOLARE DI AIC L'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC, al lordo dell'IVA, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento. L'AIFA, sulla base del predetto fatturato, determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC, in maniera distinta per il mercato dei gas medicinali rispetto a quello degli altri acquisti diretti. DEDUZIONI PER CALCOLO DEL FATTURATO
--	--

Art. 1 - Comma 579 In vigore dal 1° gennaio 2019 579. Per la rilevazione di cui al comma 578, il fatturato complessivo annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC è calcolato deducendo: a) il fatturato fino a 3 milioni di euro, esclusivamente per il computo del fatturato rilevante per gli acquisti diretti diversi dai gas medicinali; b) le somme versate nello stesso anno solare di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC per i consumi riferiti agli acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono stati effettuati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a fronte della sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006; c) le somme restituite nello stesso anno solare di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Art. 1 - Comma 580 In vigore dal 1° gennaio 2019 580. Le aziende farmaceutiche titolari di AIC ripianano il 50 per cento dell'eventuale superamento di ogni tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, come determinato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica, in conformità alla determinazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA, in maniera distinta per gli acquisti diretti di gas medicinali rispetto agli altri acquisti diretti e in proporzione alla rispettiva quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica, determinata ai sensi dei commi 578 e 579. Il restante 50 per cento del superamento dei predetti tetti a livello nazionale è a carico delle sole regioni	COMPLESSIVO ANNUALE DI CIASCUNA AZIENDA FARMACEUTICA TITOLARE DI AIC MODALITA' RIPIANO SUPERAMENTO TETTO SPESA FARMACEUTICA PER ACQUISTI DIRETTI DAL 2019 Le aziende titolari di Aic dovranno ripianare il 50% dell'eventuale superamento di ogni tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti. Il ripiano verrà effettuato da ciascuna azienda, in maniera distinta per gli acquisti diretti di gas medicinali rispetto agli altri acquisti diretti e in proporzione alla rispettiva quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica. Il restante 50% dei superamenti dei tetti a livello nazionale è a carico delle sole Regioni nelle quali si è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. L'Aifa determina la quota del ripiano
---	---

e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. L'AIFA determina la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.

Art. 1 - Comma 581

In vigore dal 1° gennaio 2019

581. Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al comma 580, i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.

Art. 1 - Comma 582

In vigore dal 1° gennaio 2019

582. Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, ogni tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti e il tetto della spesa per la farmaceutica convenzionata sono parametrati al livello del fabbisogno sanitario

attribuita ad ogni azienda, ripartita per ciascuna regione secondo il criterio pro capite. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle Regioni, da eseguire entro 30 giorni dalla comunicazione. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni comunicano all'Aifa l'eventuale mancato versamento.

Nel caso in cui le aziende non adempiano agli obblighi di ripiano, i debiti per acquisti diretti delle Regioni, anche per il tramite degli enti del Ssn, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.

RIPIANO PAYBACK SPESA PER ACQUISTI DIRETTI - ANNI PREGRESSI

Per il ripiano del payback per gli anni dal 2013 al 2015, e per il 2016, nonché per il 2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in cui al 15 febbraio 2019 il Mef, mediante l'apposito Fondo, nonché le Regioni che non siano rientrate delle risorse finanziarie connesse alla procedura di ripiano, ogni tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti e il tetto di spesa per la farmaceutica convenzionata sono parametrati al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per il 2018, fino al recupero integrale delle risorse, accertato con determinazione dell'Aifa.

nazionale standard previsto per l'anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.

Art. 1 - Comma 583

In vigore dal 1° gennaio 2019

583. Fino al 31 dicembre 2021, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, rileva il fatturato di cui al comma 578 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.

Art. 1 - Comma 584

In vigore dal 1° gennaio 2019

584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo [1, commi 400 e 401](#), della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo [1, comma 402](#), della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. I farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, che presentano anche caratteristica d'innovatività, sono considerati come innovativi anche ai fini dei commi 577 e 578 del presente articolo. Per l'attuazione del presente

MONITORAGGIO SPESA FARMACEUTICA

Per il monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica, fino al 31 dicembre 2021 l'Aifa si avvarrà dei dati presenti nel nuovo sistema informativo sanitario.

RIPIANO ECCEDENZA SPESA FONDI FARMACI INNOVATIVI

L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o entrambi i fondi per i farmaci innovativi, verrà ripianata da ciascuna azienda titolare di Aic in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni anche non innovativa la relativa quota di mercato viene determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio Aifa e il prezzo di acquisto per il SSN.

comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583.	
Art. 1 - Comma 585 In vigore dal 1° gennaio 2019 585. Per la completa realizzazione e la gestione evolutiva dell'Anagrafe nazionale vaccini, lo stanziamento di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è incrementato di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2019. Al fine di raccogliere in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire nell'Anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da amministrazioni regionali, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.	ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI Si stabilisce che per la completa realizzazione dell'anagrafe nazionale vaccini lo stanziamento gli stanziamenti previsti dalla legge Lorenzin sull'obbligo vaccinale viene incrementato di 50 mila euro annui a decorrere dal 2019. Per raccogliere in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire nell'anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni regionali, vengono stanziati 2 mln di euro per l'anno 2019 e 500 mila euro a decorrere dal 2019, da ripartire tra le Regioni da ripartire sulla base di criteri determinati con decreto del Ministero della Salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Stato Regioni.
Art. 1 - Comma 687 In vigore dal 1 gennaio 2019 687. La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione (ARAN) e le Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del contratto	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA, SANITARIA E TECNICA DEL SSN <u>Accolto emendamento formulato dalle Regioni nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 dicembre 2018</u> La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11 comma 1 lettera b) della legge 124

collettivo quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018) del 13 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016.	del 7 agosto 2015, rimane nel comparto di contrattazione della sanità. Con apposito Accordo, ai sensi dell'articolo 40 comma 2 del D.lgs 165 del 2001, tra Aran e Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del Contratto collettivo quadro per la definizione delle aree e dei comparti di contrattazione per il triennio 2016-2018 del 13 luglio 2016.
Art. 1 - Comma 688 In vigore dal 1 gennaio 2019 688. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementata di 259.640 euro annui a decorrere dall'anno 2019.	SISAC Nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 dicembre 2018 le Regioni avevano chiesto di prevedere un'autorizzazione di spesa per la SISAC pari a 980 mila euro a decorrere dall'anno 2019 L'autorizzazione di spesa per la Sisac viene incrementata di 259.640 mila euro a decorrere dal 2019.
Art. 1 - Comma 756 In vigore dal 1 gennaio 2019 756. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.	ANIMALI D'AFFEZIONE Per la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo viene autorizzata la spesa di 1 mln per il 2019
Art. 1 - Comma 849 In vigore dal 1 gennaio 2019 849. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti Spa e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni,	PAGAMENTI DEBITI PA Si punta ad accelerare il pagamento di debiti commerciali introducendo la possibilità per istituzioni e intermediari finanziari di concedere anticipazioni a regioni, anche per conto dei rispettivi enti del Ssn, che si trovino in situazioni di temporanea carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti certi, liquidi ed esigibili.

forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento. Art. 1 - Comma 850 In vigore dal 1 gennaio 2019 850. Le anticipazioni di cui al comma 849 sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio. Art. 1 - Comma 851 In vigore dal 1 gennaio 2019 851. Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Art. 1 - Comma 852 In vigore dal 1 gennaio 2019 852. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000. Le anticipazioni alle	Anticipazioni
---	-----------------------------

regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

Art. 1 - Comma 853

In vigore dal 1 gennaio 2019

853. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 849 entro il termine del 28 febbraio 2019 ed è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 849, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#).

Art. 1 - Comma 854

In vigore dal 1 gennaio 2019

854. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

Art. 1 - Comma 855

In vigore dal 1 gennaio 2019

855. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 15 dicembre 2019, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.

Per il pagamento dei debiti degli enti del SSN il termine è di 30 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

**Verifica pagamento tramite
piattaforma elettronica**

Art. 1 - Comma 856 In vigore dal 1 gennaio 2019 856. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 853, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui allo stesso comma 853 entro il termine di cui al comma 854. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 852. Art. 1 - Comma 857 In vigore dal 1 gennaio 2019 857. Nell'anno 2020, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854. Art. 1 - Comma 858 In vigore dal 1 gennaio 2019 858. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Art. 1 - Comma 859 In vigore dal 1 gennaio 2019 859. A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano: a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui	Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica Enti diversi dal SSN
---	--

all'[articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#).

Art. 1 - Comma 860

In vigore dal 1 gennaio 2019

860. Gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le misure di cui al comma 865. Per l'applicazione delle predette misure, si fa riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

Art. 1 - Comma 861

In vigore dal 1 gennaio 2019

861. I tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#). I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

Art. 1 - Comma 862

In vigore dal 1 gennaio 2019

862. Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Art. 1 - Comma 863

In vigore dal 1 gennaio 2019

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Art. 1 - Comma 864

In vigore dal 1 gennaio 2019

864. Nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, relative all'esercizio precedente, gli enti che adottano solo

la contabilità economico-patrimoniale, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale: a) riducono del 3 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi superiori a sessanta giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo; b) riducono del 2 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni; c) riducono dell'1,50 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra undici e trenta giorni; d) riducono dell'1 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra uno e dieci giorni.	Obiettivo Direttori generali e amministrativi Per gli enti del SSN che non rispettano i tempi di pagamento previsti, le Regioni provvedono ad integrare i contratti dei Direttori generali e Direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30%.
Art. 1 - Comma 865 In vigore dal 1 gennaio 2019 865. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di risultato: a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in	TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE AL TAVOLO ADEMPIMENTI Costituisce adempimento

caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo; b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni; c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni; d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni. Art. 1 - Comma 866 In vigore dal 1 gennaio 2019 866. Le regioni trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione in merito all'applicazione e agli esiti del comma 865. La trasmissione della relazione costituisce adempimento anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano relazionano al citato Tavolo sullo stato di applicazione del comma 865.	
Art. 1 - Comma 1137 In vigore dal 1 gennaio 2019 1137. Nelle materie di interesse del Ministero della salute sono disposte le seguenti proroghe di termini: all'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:	Proroga concorsuale Aifa Si estendono al 2019 le procedure concorsuali per Aifa introdotte dalla legge 125/2015.

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « Nel triennio 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Nel quadriennio 2016-2019 »; b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «negli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ».	
---	--

STANZIAMENTI POLITICHE SOCIALI

- ***Fondo nazionale per le politiche sociali- anno 2019: € 400.958.592 (incrementato di € 120.000.000 a decorrere dal 2019)***
- ***Fondo per le non autosufficienze - anno 2019: € 573.200.000 (incrementato di € 100.000.000 a decorrere dal 2019)***
- ***Fondo per le politiche per la famiglia – anno 2019: € 104.751.602 (incrementato di € 100.000.000 a decorrere dal 2019)***
- ***Fondo assistenza alunni disabili: € 100.000.000 per il triennio 2019-2021***
- ***Fondo per le politiche giovanili: incremento del Fondo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019***
- ***Lotta contro la povertà: - anno 2019: € 347.000.000; anno 2020: € 587.000.000; anno 2021: € 615.000.000***
- ***Fondo c.d. “dopo di noi” – anno 2019 – ripristinata quota pari a 56,1 mln (lo scorso anno era stato ridotto a 51 mln)***
- ***Servizio Civile Nazionale – anno 2019 - € 198.145.320***
- ***Caregiver familiare- € 25.000.000 per ciascun anno 2019-2020-2021***

POLITICHE SOCIALI

In tema di **politiche sociali e per la famiglia** il disegno di legge di bilancio reca il finanziamento e l'istituzione di fondi.

Nella Sezione I vanno menzionate le disposizioni che incrementano, a regime, di 30 milioni, a decorrere dal 2019, le risorse del **Fondo per le politiche giovanili**. La Relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che l'incremento della dotazione del Fondo è finalizzato a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi (comma 459). Sempre in questo ambito si segnala l'istituzione del Consiglio nazionale dei giovani (commi 471-477).

Anche se più strettamente attinenti alle politiche per il lavoro e per l'occupazione, vanno qui ricordate anche le disposizioni dirette ad istituire, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Fondo per il reddito di cittadinanza** volto ad introdurre nel nostro ordinamento il **reddito e la pensione di cittadinanza** (risorse in parte destinate al potenziamento dei **centri per l'impiego** e al finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A.). Fino all'entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del **Reddito di inclusione**. Contestualmente viene quindi stabilito che le risorse del Fondo povertà destinate al limite di spesa per l'erogazione del ReI concorrano al raggiungimento del limite di spesa complessivo della dotazione del Fondo per il reddito di cittadinanza e siano qui accantonate (comma 255).

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di politiche per la famiglia si segnala l'introduzione di una nuova disciplina e finalizzazione del **Fondo per le politiche della famiglia**, volto a finanziare interventi di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica (comma 482). Fra le nuove finalizzazioni del Fondo si ricordano: interventi volti a valorizzare il ruolo dei Centri per la famiglia; definizione di criteri e modalità per la riorganizzazione dei Consultori familiari (previa intesa in sede di Conferenza unificata); percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani di crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive; progetti finalizzati alla protezione e la presa in carico dei minori vittime di violenza assistita; contrasto del fenomeno del *cyberbullismo* e interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati. Le risorse del Fondo sono ripartite con due distinti decreti del Ministro della famiglia e della disabilità. Il primo decreto, adottato dal medesimo Ministro, dovrà ripartire le risorse destinate al funzionamento degli Osservatori la cui attività è sostenuta con le risorse del Fondo nonché ripartire le risorse per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia. Il secondo decreto, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, dovrà invece ripartire le risorse per le restanti finalità del Fondo, come ridisciplinato.

Si segnala inoltre la modifica della normativa in materia di **Carta Famiglia** relativamente alla platea dei destinatari (nel testo in esame: famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni. Attualmente: famiglie di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano con almeno tre figli minori). Ai fini dell'attuazione della misura, è previsto il limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia (comma 487). Si ricorda infine l'aumento a 1.500

euro su base annua del **buono per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati**. Il beneficio è anche utilizzabile per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche (comma 488).

Nel corso dell'esame al Senato sono state inserite nuove disposizioni in tema di politiche sociali.

Viene istituito un Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021 (commi 456-458).

È anche istituito un Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021 (406-464).

È stata disposta la proroga, per il triennio 2019-2021, del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con una copertura di 15 milioni di euro per ciascun anno del triennio.

Viene disposto un incremento del Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 (483-484).

A tale previsioni si collegano le disposizioni contenute nella Sezione II del disegno di legge di bilancio relative al rifinanziamento del cap. 2102, **Fondo per le politiche per la famiglia**, (*Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia*), che, in conseguenza di un **robusto rifinanziamento in Sezione II di circa 99,8 milioni di euro**, raggiunge la previsione integrata, sempre per ciascun anno del triennio, di circa 107,9 milioni di euro. Come rilevabile dall'Allegato alla Relazione Tecnica del disegno di legge di bilancio il rifinanziamento di 100 milioni è da considerarsi a regime. Altre previsioni contenute nella Sezione II riguardano il finanziamento di Fondi. Viene disposto un **rifinanziamento di 120 milioni** (direttamente in Sez. II), per ciascun anno del triennio 2019-2021, a favore del **Fondo nazionale per le politiche sociali**, nonché un **incremento di 100 milioni di euro**, riferito al medesimo arco temporale, a favore del **Fondo per le non autosufficienze**.

LAVORO E OCCUPAZIONE

In materia di lavoro e occupazione il disegno di legge di bilancio contiene, in particolare, disposizioni che introducono incentivi e **sgravi contributivi per le nuove assunzioni**, l'istituzione del **Fondo per il reddito di cittadinanza e le pensioni di cittadinanza**, misure in materia di **formazione professionale** e interventi volti ad ampliare le dotazioni finanziarie per completare i piani di recupero occupazionale in favore dei lavoratori delle aree di **crisi industriale complessa**

Reddito di cittadinanza

Viene istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Fondo per il reddito di cittadinanza** volto ad introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza **con una dotazione, a seguito delle modifiche intervenute al Senato, pari a 7,1 miliardi di euro per il 2019, 8,055 per il 2020, 8,317 per il 2021** (nel testo iniziale lo

stanziamento era pari a 9 mld di euro a partire dal 2019). Fino all'entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di inclusione. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo Povertà, di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, è ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 (**comma 255**).

Nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza, **un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato al potenziamento dei centri per l'impiego** e un importo fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 è destinato al finanziamento di ANPAL Servizi Spa. In particolare, a decorrere dall'anno 2019, le **Regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai suddetti centri**. Con decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza unificata sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate. (**comma 258**).

Si fa presente che il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio prevede una **significativa decurtazione** delle risorse complessivamente destinate al rafforzamento dei CPI. Infatti, le parole «fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020».

Allo stesso tempo, viene istituito (sempre presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) il **Fondo per la revisione del sistema pensionistico** attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, al fine di introdurre ulteriori modalità di pensionamento anticipato e per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani.

Il Fondo, per effetto delle modifiche apportate dal Senato, ha una dotazione pari a 3,968 per il 2019, 8,336 per il 2020 e 8,684 per il 2021 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 (nel testo iniziale: 6,7 miliardi di euro per il 2019, di 7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per il 2023 e a 7 miliardi di euro a decorrere dal 2024). (**comma 256**).

È inoltre prevista la **possibilità** di utilizzare, a **compensazione** degli **eventuali maggiori oneri** che dovessero derivare dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a **uno dei due Fondi**, gli **eventuali risparmi** derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti **all'altro Fondo**, mediante **ridefinizione** contestuale degli specifici **limiti di spesa**, fermo restando l'ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate.

I commi da 270 a 272 intervengono, altresì, in materia di **trasferimento alla regione** (o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego) **di alcuni dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego**, nonché in materia di **stabilizzazione** dei lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore, ampliando il novero dei soggetti che possono procedere alle suddette stabilizzazioni in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa vigente.

Ammortizzatori sociali

Per far fronte, attraverso l'erogazione del trattamento di mobilità in deroga, **ai piani di recupero occupazionale** in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, si prevede la facoltà, per le regioni interessate, di utilizzare le restanti risorse finanziarie già stanziata, nonché ulteriori 117 milioni di euro stanziati dal disegno di legge di bilancio. Le predette risorse sono ripartite proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze (**comma 282**).

Nel corso dell'esame al Senato, è stata, altresì, approvata la **proroga anche per il 2019** della CIGS dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo **ILVA** nonché la concessione della **mobilità in deroga**, nel limite massimo di **12 mesi**, anche per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1° dicembre 2017 - 31 dicembre 2018 e contestualmente non abbiano diritto alla fruizione della NASpI (**commi da 248-254**).

Al riguardo, nella Conferenza del 20 dicembre, le Regioni, pur apprezzando la possibilità di utilizzare per l'anno 2019 le risorse residue relative ai Decreti Interministeriali 2016-2017 per i trattamenti di sostegno al reddito nelle aree di crisi complessa, nonché l'ulteriore stanziamento di 117 milioni di euro per il 2019, hanno evidenziato che le risorse stanziata per l'anno 2018 si sono rivelate insufficienti a coprire integralmente le istanze espresse dai territori e hanno chiesto di prevedere anche per il 2019 un aumento degli stanziamenti già individuati.

Formazione professionale

Viene incrementato lo stanziamento per il finanziamento dei percorsi formativi relativi all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro, per un importo pari a 50 milioni, portando così il finanziamento a 125 milioni di euro limitatamente al 2019 (**comma 281**).

Viene diminuito lo stanziamento degli incentivi per le assunzioni con il suddetto contratto di apprendistato richiamato in precedenza (di cui all'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 150/2015), così come stabilito dalla legge di bilancio per il 2018. In particolare, sono stanziati 5 milioni per il 2019 (in luogo dei 15,8 milioni previsti) e 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 (in luogo dei 22 milioni previsti) (**comma 290**).

Nel documento sul DDL bilancio approvato dalla Conferenza lo scorso 6 dicembre, le Regioni avevano espresso contrarietà al riguardo, chiedendo di ripristinare le risorse a finanziamento degli incentivi fiscali per il contratto di apprendistato di I° livello, previste dalla legge di Bilancio 2018.

ISTRUZIONE

Si autorizza l'**ulteriore spesa di € 25 mln annui, per il periodo 2019-2021, per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali**, nonché per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio, e si dispone che il DPCM di riparto delle risorse tra gli enti territoriali interessati è emanato anche di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (**commi 561 e 562**).

Si ridenominano gli attuali **percorsi di alternanza scuola-lavoro** in “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” e, a decorrere dall'a.s. in corso, **se ne riduce il numero di ore minimo complessivo** da svolgere, pari a 210 ore nei percorsi di istruzione professionale, 150 ore nei percorsi degli istituti tecnici, 90 ore nei percorsi liceali (commi da 784 a 787). Dal 2019, le risorse stanziata a legislazione vigente per i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore fissato per i nuovi percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (**commi da 784 a 787**).

Al riguardo, gli Assessori regionali all'Istruzione e Lavoro hanno espresso in più sedi la propria contrarietà.

Si incrementa di € 10 mln annui, a decorrere dal 2019, il **Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione (da 0 a 6 anni)** (comma 741).

Si incrementa di € 10 mln, per il 2019, il **Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie** (comma 981)

Si ridefiniscono le **modalità di ripartizione** delle risorse del **Fondo** per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS). In particolare si prevede che il Miur assegni **le risorse direttamente alle regioni**, che le riversano agli istituti tecnici superiori che nell'annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attività degli istituti tecnici superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziata. Infine con decreto previa intesa in Conferenza unificata si procede all'**attualizzazione** degli **standard organizzativi** delle strutture e dei percorsi degli ITS (**commi da 465 a 469**).

Nel documento sul DDL bilancio approvato dalla Conferenza lo scorso 6 dicembre, le Regioni avevano espresso contrarietà al riguardo, proponendo una diversa formulazione che facesse salva la competenza esclusiva in ordine alla programmazione dell'offerta formativa.

SISTEMI DI COMUNICAZIONE E MASS MEDIA

Si dispone l'**abolizione**, o la progressiva **riduzione fino all'abolizione**, dei **contributi diretti** a favore di determinate categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici. (**comma 810**).

Al riguardo, la Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 13 dicembre u.s. e con lettera del Presidente al Sottosegretario Crimi aveva espresso preoccupazione per le conseguenze che tale misura potrebbe avere sul pluralismo e la libera informazione dei territori e sui livelli occupazionali del settore.

In materia di **assetto del sistema radiotelevisivo** sono state introdotte diverse disposizioni volte a favorire un ordinato svolgimento della riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive a seguito **dell'assegnazione delle frequenze in banda 700 Mhz** per lo sviluppo della rete 5G e a superare le problematiche emerse con particolare riferimento all'entità della **capacità trasmissiva assegnata per l'emittenza locale, alla nuova struttura del multiplex regionale** destinato ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, all'assegnazione delle frequenze alla radiofonia digitale, nonché con riferimento alla distribuzione tra i vari soggetti beneficiari delle risorse volte a favorire la transizione verso le nuove modalità di esecuzione del servizio televisivo digitale terrestre. Ulteriore elemento di novità introdotto nell'ambito di tali disposizioni è la definizione di una procedura competitiva per l'assegnazione di ulteriore eventuale capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale (**commi 1101-1111**).

Nel documento approvato dalla Conferenza nella seduta del 24 gennaio u.s. è riportata la seguente lettura dei commi 1101-1106.

- Il comma 1101 entra nel merito del processo di refarming della banda 700 MHz, disponendo la soppressione della riserva di 1/3 delle risorse frequenziali a favore delle emittenti locali ex D. Lgs. 177/2005 introducendo una generica riserva «alla diffusione di contenuti in ambito locale» attraverso “una quota della capacità trasmissiva determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri». Come per le nazionali, pertanto, viene introdotto il principio della suddivisione della capacità trasmissiva in luogo di quello delle frequenze;
- Il comma 1102 pone in capo ad Agcom l'obbligo di adottare il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Da ciò si desume che per i fornitori di servizi di media audiovisivi locali utilmente collocati nella graduatoria di cui si dirà di seguito sarà a disposizione almeno un mux con copertura capillare dell'Area Tecnica di riferimento e, ove possibile, altri mux di copertura inferiore;
- Il comma 1103 prevede, oltre a modifiche non rilevanti, che entro il 31/01/2019 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il PNAF pianificando le frequenze in banda III VHF10 per la radiofonia digitale e, ove necessario, per il servizio televisivo digitale terrestre. Inoltre il citato

comma prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pianifichi per la realizzazione di un multiplex contenente l'informazione regionale da parte di RAI una rete con decomponibilità per macroaree con frequenze in banda UHF;

- Il comma 1104 modifica la road map del processo di refarming ed introduce l'obbligo in capo a RAI (mux regionali) di must carry per almeno un FSMA agli operatori di rete titolari di diritti d'uso sui ch 51 e 53 UHF che dovranno essere liberati prima degli altri;

- Il comma 1105 stabilisce che l'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031 della legge di Bilancio 2018 e pianificate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, cioè i due canali inizialmente destinati agli operatori di rete locali, avviene mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, indetta entro il 30/11/2019 dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite entro il 30/09/2019 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base di una serie di principi e criteri.

Relativamente agli incentivi per l'acquisto di decoder T2 da parte dell'utenza il medesimo comma 1105 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione degli introiti, versati su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi finalizzati a incentivare l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive.

Infine, il comma 1105 introduce previsioni relativamente alla durata dei diritti d'uso oggetto di conversione e di assegnazione ex art. 1 c. 1031 L. 205/2017 ed alla gestione delle controversie tra operatori di rete nazionali in ordine all'esercizio di medesime frequenze;

- Il comma 1106, a parte modifiche formali, fissa ulteriori elementi riguardanti la road map del refarming e sulla particolare casistica dei canali UHF 50, 51, 52 e 5318.

POLITICHE AGRICOLE

Si segnala:

- la **sterilizzazione** degli **aumenti delle aliquote IVA** (cd. clausole di salvaguardia) per l'anno **2019**, la **conferma** dell'aumento dell'**IVA ridotta** dal **10 al 13%** dal **2020** e un **aumento di 0,3 punti** percentuali per il **2020** e di **1,5 punti** percentuali a decorrere dal 2021 - che si somma ai già previsti aumenti - dell'**IVA ordinaria** fino al **26,5%** (a fronte delle riduzioni per tali anni nella formulazione originaria). La clausola di salvaguardia è stata rimodulata in **aumento** anche **per le accise**, in luogo della parziale riduzione prevista nel testo originario (**art. 1, co. 2-5, modificati al Senato**);
l'estensione dell'IVA agevolata al 4% a taluni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane (art. 1, co. 4, introdotto al Senato);
- l'assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari con tre o più figli, uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021 (con una correzione formale approvata alla Camera è stato specificato che il nucleo familiare deve essere composto da tre o più figli, mentre nel testo originario si faceva riferimento esclusivamente al terzo figlio nato negli anni 2019, 2020 e 2021, escludendo di fatto i figli successivi al terzo) o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30 per cento della società ai nuclei familiari prima richiamati. Questi potranno richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, senza interessi, per l'acquisto della prima casa che dovrà essere ubicata in prossimità del terreno assegnato. Si rinvia ad un decreto la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura (art. 1, co. 654-656);
- l'aumento di 2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 e la previsione di nuove risorse per un ammontare di 2 milioni nel 2021, da destinare al **reimpianto** con piante tolleranti o resistenti al batterio *Xylella fastidiosa* e ai **contratti di distretto** per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità. È stato, poi, prevista dal Senato la non applicabilità di talune disposizioni riguardanti le piante di ulivo monumentale agli olivi che insistono nella zona infetta (**articolo 1, commi 657- 661**);
l'istituzione di un **Fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane**, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2019, di 2,4 milioni di euro per il 2020, di 5,3 milioni di euro per il 2021 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dal 2022 e **l'aumento percentuale di compensazione del legno**, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2019 (**art.1, co. 662 e 664**, introdotti dalla Camera);
- il riconoscimento di un contributo in forma di «voucher», nella misura pari al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati e nel limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per il 2019, per la **rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi**, caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018. Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti pubblici o privati, costituiti in qualunque forma, che posseggano o conducono fondi colpiti dagli eventi atmosferici citati (**art.1, co. 665**, introdotto dalla Camera);
- l'istituzione del **Catasto frutticolo nazionale** che sarà chiamato a censire a livello aziendale le superfici destinate a ortofrutta, distinte con l'indicazione dei principali

- cultivar*. Vengono, a tal fine, stanziati, 2 milioni di euro per il 2019 e 3 milioni di euro per il 2020 (**art. 1, co. 666 e 667**, introdotto dalla Camera);
- l'aumento dello stanziamento, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, del **Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti**, che vanta una dotazione a regime di 5 milioni di euro (art. 1, **co. 668**, inserito al Senato);
 - l'introduzione di misure per il **rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari** (art.1, co. 669-671, introdotti alla Camera), consistenti in:
 - a) l'autorizzazione all'assunzione di un numero massimo di 57 unità di personale operante presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nei limiti di un importo massimo di spesa di 0,5 milioni per il 2019 e 2,9 milioni a decorrere dal 2020;
 - b) la possibilità per il personale dell'ICQRF di poter richiedere talune indennità (di trasferta e speciale);
 - c) la previsione che le somme iscritte a titolo di pagamento per le sanzioni derivanti dalle violazioni del Reg. 1169/2011 siano destinate al funzionamento e all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'ICQRF, con una quota annua, la cui misura sarà definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo e non potrà, comunque, essere superiore al 15% della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del personale;
 - l'autorizzazione alla spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la realizzazione di progetti per il **sostegno della produzione apistica** (art. 1, co. 672, introdotto alla Camera);
 - la **proroga per il 2019 a favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima**, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, dell'indennità giornaliera onnicomprensiva (fino a un massimo di 30 euro, e nel limite di spesa di 11 milioni di euro) dovuta nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio (art. 1, co. 673, introdotto alla Camera), nonché l'incremento di 2,5, milioni di euro delle risorse previste a legislazione vigente (ridotte da 5 milioni a € 4,5 milioni annui, a decorrere dal 2019, dall'art. 1, comma 469 del ddl di bilancio) del limite di spesa entro il quale l'indennità giornaliera onnicomprensiva è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo non obbligatorio (articolo 1, co. 674);
 - la **riduzione dell'accisa sulla birra** da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato, e la previsione, per i birrifici artigianali di minore dimensione (ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri) di poter considerare accertato il prodotto finito a conclusione e non a monte delle operazioni, nonché la riduzione del 40 per cento dell'aliquota ordinaria (è previsto che la nuova disciplina si applichi a decorrere dall'emanazione delle disposizioni attuative) (art. 1, co. 689-691, introdotti alla Camera);
 - la **riforma** introdotta al Senato **della disciplina fiscale relativa alla raccolta di prodotti selvatici non legnosi e dalle piante officinali spontanee**. A tal fine è istituita un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, da applicare ai redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle

attività di raccolta. Si prevede, infatti, il pagamento dell'importo 100 euro della predetta imposta sostitutiva, da versare entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento nel caso in cui la soglia dei corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non sia superiore a 7.000 euro. In tal caso l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale. Ai soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva non si applica la ritenuta di cui all'articolo 25-quater del D.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata. Ai prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, nonché alle piante officinali spontanee è estesa l'esenzione, già prevista per la cessione dei prodotti del tartufo, in ordine agli obblighi contabili. Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale devono risultare taluni dati relativi al cedente e al prodotto ceduto. Viene, quindi, previsto che per i tartufi, nei limiti della quantità standard di produzione prevista con decreto, si applichi l'aliquota IVA ridotta al 4%, per i tartufi freschi o refrigerati si applichi l'IVA agevolata al 5% e per i tartufi congelati, essiccati o preservati in acqua salata si applichi l'IVA al 10 %. I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi e che non ricadono nell'esonero stabilito dall'articolo 34, comma 6, del D.P.R. IVA possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge n. 190 del 2014 (art. 1, commi 692-699);

- una **modifica**, introdotta al Senato, **alla disciplina della vendita diretta** in base alla quale gli imprenditori agricoli possono vendere non solo prodotti propri ma anche prodotti agricoli e alimentari acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. Tali prodotti non devono appartenere alla stessa categoria merceologica dei prodotti propri e l'attività di vendita non deve essere prevalente rispetto a quella dei prodotti propri. Per tali finalità, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono specifiche campagne per valorizzare le produzioni agroalimentari locali, prevedendo, a tal fine, un limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019 (art. 1, commi 700-701);
- l'**estensione**, introdotta al Senato, alle aziende agricole ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua **della facoltà** già prevista per quelle ubicate nei comuni montani **di non dover disporre del titolo di conduzione del terreno agricolo ai fini della costituzione del relativo fascicolo aziendale**. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare si dovrà provvedere alla determinazione delle aree ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua tenendo in considerazione, tra l'altro, gli specifici fattori di svantaggio indicati (art. 1, commi 702 e 703);
- l'**equiparazione**, introdotta al Senato, **del trattamento fiscale dei familiari che coadiuvano il coltivatore diretto a quello dei titolari dell'impresa agricola** al cui esercizio detti familiari partecipano attivamente. (art. 1, comma 705);
- il riconoscimento, fino al riordino della materia, che gli **impianti di biogas fino a 300 KW**, realizzati da imprenditori agricoli alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, possono accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro (art. 1, commi da 954-957);

- il **finanziamento del Fondo nazionale per la montagna** per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (art. 1, co. 970);
- la proroga della facoltà di rideterminare i **valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni** (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva (**art.1, co. 1053-1054**);
- la proroga a gennaio 2020 della data fissata al gennaio 2019 entro la quale deve essere adattato il sistema UNIEMENS al settore agricolo (**art. 1, comma 1136**).

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Stralcio delle disposizioni normative di interesse per le Commissioni Attività Produttive e Agenda Digitale

Riduzioni fiscali imprese

- **Ires al 15% per reinvestimenti in beni strumentali e personale (commi 28-34)**

Si prevede la riduzione dell'Ires (Imposta sul reddito delle società) dal 24 al 15%, relativamente alla sola parte di reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l'incremento dei beni strumentali e del personale occupato (sia a tempo indeterminato che determinato). Tale misura coinvolge anche il reddito degli imprenditori individuali nonché delle Snc e delle Sas in regime di contabilità ordinaria. In questi casi, al reddito agevolabile si applicano le aliquote Irpef ridotte di nove punti percentuali, partendo da quella più elevata.

Impresa 4.0, Credito imposta R&S, “Nuova Sabatini; Fondo Intelligenza Artificiale “Blockchain e Internet of Things”

- **Maggiorazione dell'ammortamento (commi 60-66)**

Viene confermata la cd disciplina di “maggiorazione dell'ammortamento”, che premia gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico (“Industria 4.0”). Dal punto di vista tecnico rappresenta un beneficio fiscale che determina una deduzione in misura maggiorata rispetto all'investimento vero e proprio sostenuto dall'azienda. Gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 saranno agevolabili a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono introdotte percentuali diversificate a seconda dell'entità dell'investimento, per cui la maggiorazione del costo di acquisizione sarà pari:

- al 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- al 100% per gli investimenti compresi oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- al 50% per gli investimenti compresi oltre 10 e fino a 20 milioni di euro.

Tale maggiorazione non si applicherà sulla parte di investimenti eccedenti i 20 milioni e per coloro che già beneficiano dell'iper ammortamento previsto per il 2018.

- **Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (commi 70-72)**

Si introducono modifiche alla disciplina vigente sul credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (D.L. 145/2013). Nello specifico, viene prevista:

- doppia aliquota contributiva (25% e 50%): i costi per il personale impiegato nelle attività di ricerca e quelli sostenuti per contratti di ricerca stipulati con Università, Centri di ricerca e organismi equiparati o con altre imprese, comprese *Start-up* e PMI Innovative, beneficeranno di un'aliquota al 50%. Ritorna invece al 25% l'aliquota contributiva relativa all'utilizzo di strumenti e attrezzature, nonché per l'acquisto di competenze tecniche e privative industriali;
- la possibilità di agevolare (con aliquota contributiva al 25%) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota;
- viene confermato il limite minimo di investimento per accedere al credito d'imposta (30.000 euro) e dimezzato il limite massimo di credito concedibile, da 20 milioni a 10 milioni di euro;
- il ricorso al credito di imposta può avvenire solo "subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione" delle spese di ricerca e sviluppo. La certificazione contabile dei costi può essere fatta esclusivamente dal soggetto incaricato della revisione dei conti. L'agevolabilità dei costi di revisione (fino a 5.000 euro) è riconosciuta per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti;
- le imprese che usufruiscono del beneficio sono tenute alla redazione e conservazione di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo di imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.

Tale relazione deve essere redatta, in caso di attività svolte internamente, dal responsabile aziendale Ricerca e Sviluppo o dal responsabile di progetto e controfirmata dal legale rappresentante; in caso di richiesta commissionata, deve essere redatta dal soggetto commissionario.

- **Proroga del credito di imposta per la formazione di Impresa 4.0 (commi 78-81)**

Si prevede la proroga per il 2019 della disciplina del credito d'imposta per le spese relative alla formazione del personale sulle materie attinenti le "tecnologie abilitanti" previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, già contenuta nella Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017). Continuano ad applicarsi le disposizioni applicative contenute nel Decreto 4 maggio 2018 del Ministro dello Sviluppo Economico, per quanto compatibili. Il credito d'imposta, riconosciuto per le spese in attività di formazione effettuate a partire dal 1° gennaio 2019, si differenzia a seconda dell'assetto organizzativo dell'impresa:

-piccole imprese: credito di imposta nella misura del 50% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo dedicato ad attività di formazione, nei limiti di 300.000 euro.

-medie imprese: credito di imposta nella misura del 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo dedicato ad attività di formazione, nei limiti di 300.000 euro.

-grandi imprese: credito di imposta nella misura del 30% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo dedicato ad attività di formazione, nei limiti di 200.000 euro.

Le risorse stanziare per l'anno 2020 sono pari a 250 milioni di euro.

- **Misura “Beni Strumentali – Nuova Sabatini” (comma 200)**

Si prevede il rifinanziamento della Nuova Sabatini di 48 milioni di euro per il 2019, 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e 48 milioni per il 2024, riguardante la concessione alle MPMI finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature (compresi investimenti Industria 4.0) correlati a contributi statali in conto capitali. Dall'entrata in vigore della legge, dal 30 settembre di ciascun anno, le risorse non utilizzate per la riserva precitata rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

- **Istituzione Fondo Intelligenza Artificiale “Blockchain e Internet of Things” (comma 226)**

Viene istituito nello stato di previsione del MISE un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain e dell'Internet of Things* con una dotazione di 15 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. A questa dotazione si possono aggiungere versamenti effettuati su base volontaria da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini, con modalità da definire con apposito Regolamento.

Il Fondo, volto a perseguire gli obiettivi connessi al programma Industria 4.0, finanzia:

- i progetti di ricerca e innovazione strumentali all'aumento della competitività del Paese, da realizzare in Italia da parte di soggetti pubblici e privati, anche esteri;
- i progetti mirati a specifici obiettivi tecnologici e applicativi;
- le procedure volte al supporto operativo ed amministrativo dei progetti sopra citati.

- **Finanziamento *Voucher manager* (commi 228-231)**

La disposizione, sostenuta da Confindustria e da Rete Impresa, mira ad incentivare il ricorso a competenze di elevata professionalità nelle imprese e nelle reti di impresa, allo scopo di favorire processi di innovazione tecnologica e organizzativa aziendale e di consentire la gestione dei relativi profili di complessità sul piano tecnico e manageriale.

I commi introducono un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher (c.d. *voucher manager*) per l'acquisizione di consulenza specialistiche finalizzate a supportare i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi aziendali, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Il voucher sarà finanziato con 25 milioni di euro per tre anni a partire dal 2019 e l'operatività della misura è subordinata all'emanazione di un decreto ministeriale di attuazione da adottare entro il 31 marzo 2019.

- **Inclusione di ulteriori beni nella disciplina dell'iperammortamento (comma 229)**

Sono inclusi tra i costi cui si applica la misura agevolata della maggiorazione del 40 per cento, ai fini fiscali, della disciplina cd iperammortamento anche quelli sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di *cloudcomputing*, ai beni immateriali cui tale agevolazione già si applica *ex lege*, con specifiche limitazioni.

Si rileva, infine, il mancato rifinanziamento nella Legge di Bilancio 2019 del super ammortamento, la deduzione extracontabile del 40% per gli investimenti in beni strumentali nuovi, impianti e macchinari effettuati da tutti i titolari di reddito d'impresa (lavoratori autonomi compresi).

Si riporta di seguito il comma 226 di legge:

229. La disciplina di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all'allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

Misure per lo sviluppo e gli investimenti

- **Aree industriali dismesse (comma 127)**

La norma prevede che, al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale possano riguardare anche sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l'esistente rete del trasporto pubblico.

- **Internazionalizzazione e attrazione di investimenti (comma 201)**

La norma conferma una strategia politica nazionale in favore della promozione internazionale e dell'attrazione di investimenti esteri, già avviata e condivisa con le Regioni a partire dal 2015 con Piano per la promozione del made in Italy.

Il piano verrà rifinanziato con 110 milioni di euro per il biennio 2019-2020 mentre rimangono invariate le azioni previste e le modalità di attuazione attraverso l'Agenzia ICE.

Si auspica che il luogo per la programmazione delle azioni continui ad essere la Cabina di Regia per l'Italia internazionale, sede istituzionale di confronto a cui partecipa anche la Conferenza delle Regioni.

- **Rifinanziamento dei contratti di sviluppo (comma 202)**

Sono rifinanziati i contratti di sviluppo, previsti dall'art. 43 del D.L. 112/2008, di un importo pari a 1,1 milioni di euro per il 2019, 41 milioni di euro per l'anno 2020 e di 70,4 milioni di euro per l'anno 2021. Il finanziamento riguarda le agevolazioni a sostegno degli investimenti produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni realizzati nel settore industriale, turistico e della tutela ambientale per il tramite di Invitalia per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa.

- **IPCEI -Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (comma 203)**

È istituito un fondo per le imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni per il 2021 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

- **Rilancio delle aree di crisi industriale (commi 204-205)**

Si prevede un incremento del Fondo per la crescita sostenibile (art. 23, comma 2, D.L. 83/2012) di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di promuovere e sostenere i territori in crisi industriale complessa e non complessa mediante la loro riconversione e riqualificazione produttiva. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse saranno ripartite tra gli interventi per le situazioni di crisi industriali complesse (art. 27) e per le altre situazioni di crisi industriale (comma 8-bis, art. 27).

Il rifinanziamento risponde ad una richiesta regionale.

- **Fondo di sostegno al *venture capital* e Fondi di *Venture capital* (commi 206-220)**

Viene istituito un Fondo di sostegno al *Venture Capital* con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per sostenere la sottoscrizione da parte dello Stato, tramite il MISE, di quote o azioni di fondi di *Venture Capital* o di fondi che investono in fondi di *Venture Capital*.

I commi da 210 a 218 sono volti a incentivare la destinazione di risorse finanziarie ai Fondi di *Venture Capital*, disponendo tra l'altro l'innalzamento, dal 5% al 10%, della quota dell'attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria possono destinare agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine; un'ulteriore tipologia di investimento ovvero di quote o azioni di Fondi di *Venture Capital* residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del Tuir, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo; l'innalzamento, dal 5% al 10%, della quota dell'attivo patrimoniale che le forme di previdenza complementare possono destinare agli investimenti qualificati e ai piani di risparmio a lungo termine; l'innalzamento, dal 5% al 10%, della quota dell'attivo patrimoniale destinata agli investimenti qualificati i cui utili sono esenti dalla ritenuta d'imposta del 26% di cui all'articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto.

Si rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indicazione delle modalità e dei criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 211 a 215.

Il comma 218 stabilisce che per l'anno 2019, le aliquote delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012 sono incrementate dal 30 al 40%. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

Infine, il comma 219 sopprime le norme che disponevano la chiusura del fondo rotativo "Fondo Balcani di *venture capital*".

- **Cessione di una quota di partecipazione in Invitalia SGR e in fondi da essa gestiti (comma 116-121)**

Per semplificare e rafforzare il settore del *venture capital* e il tessuto economico-produttivo del Paese, si prevede che il MISE possa autorizzare la cessione (a condizioni di mercato) da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.A. - Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti. A Cassa depositi e prestiti S.p.A. – in qualità di Istituto nazionale di promozione – è attribuito il diritto di opzione per l'acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti. In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze. Si prevede, inoltre, che le risorse per complessivi 200 milioni di cui alla delibera CIPE n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 maggio 2018, ad Invitalia, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020» per la costituzione di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato «Italia Venture III» siano assegnate al Ministero dello sviluppo economico per le finalità di cui al comma 63-undecies.

- **Fondo per la progettazione (commi 171-175)**

Tali commi intervengono sull'utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, sulle anticipazioni e i rimborsi della Cassa depositi e prestiti e sulle risorse per la progettazione delle opere, al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici mediante misure volte a rafforzare il finanziamento di tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, anche con riguardo alle opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato. Si prevede, tra l'altro, l'estensione delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità ai contratti di partenariato pubblico privato, al dissesto idrogeologico, e alla prevenzione del rischio sismico.

- **Confidi (comma 221)**

La norma dispone che il MISE provveda ad accertare, entro il 30 giugno 2019, la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione a valere sulle risorse del Fondo di garanzia PMI, destinata alla crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi). Si prevede che tali risorse, eventualmente disponibili all'esito dell'accertamento, saranno destinate ai Confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, affinché siano utilizzate dai Confidi medesimi per la concessione di garanzie alle PMI.

- **Chiusura Fondo Start Up (commi 222-225)**

Si prevede la chiusura del *Fondo Start Up* (art. 14, L. 99/2009) e la destinazione delle relative risorse (2,5 milioni) al Bilancio dello Stato. Simest S.p.A. (società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che assiste le imprese italiane nel processo di internazionalizzazione acquisendo anche partecipazioni nel capitale sociale delle imprese all'estero) continuerà a gestire le disponibilità residue per le finalità del Fondo in riferimento agli interventi già deliberati e alle domande di intervento pervenute, intese come quelle presentate fino alla data di entrata in vigore della legge. Invece, le modalità operative per la gestione a stralcio della saranno disciplinate da una Convenzione stipulata tra il MISE e la Simest.

- **Portale per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali (commi 236 e 238)**

Viene estesa anche alle piattaforme *on line* che abbiano come finalità la facilitazione di finanziamenti, tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle PMI, la definizione di portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali contenuta nel TUF (articolo 1, comma 5-novies del D.lgs. n. 58 del 1998). Inoltre, è stata modificata la disciplina delle offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali (articolo 100-ter del TUF, cui aggiunge il nuovo comma 1-ter), disponendo che in tali fattispecie la sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob, e debba avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio.

- **Resto al Sud (comma 601)**

Viene ampliata la platea dei potenziali destinatari della misura «Resto al Sud», introdotta dal D.L. n. 91/2017 per la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno, elevando l'età massima da 35 a 45 anni e sopprimendo l'esclusione delle attività libero professionali dalle attività beneficiarie del finanziamento (comma 601). A tal proposito, è stata introdotta un'integrazione all'art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, che prevede l'obbligo della costituzione, da parte dei soggetti che presentino le istanze, ai fini della concessione delle agevolazioni, nelle forme giuridiche di impresa individuale o di società, ivi incluse le cooperative, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti che presentino le istanze di accesso non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta. Nel corso dell'esame al Senato l'art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, è stato integrato anche al fine di includere le attività libero professionali tra i soggetti obbligati ad avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle predette Regioni.

- **Commissione speciale per la riconversione economica della Città di Taranto (commi 735-736)**

Si autorizza la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a carico del capitolo 1091 dello stato di previsione del MISE, per l'istituzione della Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto, presso il MISE, finalizzata ad assicurare un indirizzo strategico unitario per lo sviluppo delle aree ex-ILVA che ricadono sotto la gestione commissariale del Gruppo Ilva nonché la realizzazione di un piano per la riconversione produttiva della città di Taranto, anche in raccordo con il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto. Si modifica, inoltre, la composizione del Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, novellando il co. 2 dell'art. 5 D.L. 1/2015.

- **Fondo per la mobilità al servizio delle fiere (comma 758)**

Viene rifinanziato di 2,6 milioni di euro per gli anni 2019-2020 il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, attraverso cui sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale.

- **Industria aeronautica (commi 778, 241-243)**

Viene elevato da 5 milioni a 8 milioni di euro il limite oltre il quale opera la riassegnazione alla spesa delle risorse derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

E' stata autorizzata una spesa di 250 mila euro a decorrere dall'anno 2019 per assicurare le attività di monitoraggio controllo e valutazione sui progetti per lo sviluppo delle industrie del settore aeronautico finanziati ai sensi dell'art. 3, lettera a), della legge n. 808/1985, nonché per il funzionamento del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica.

Camere di commercio e commercio su aree pubbliche

- ***Sblocco assunzioni Camere di Commercio (comma 450)***

La norma consente alle Camere di commercio in regola con la riforma organizzativa, di procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

- ***Uscita dalla Direttiva "Bolkestein" del commercio su area pubblica (comma 686)***

La norma sancisce che le misure di liberalizzazione introdotte dalla Direttiva Bolkestein e dal suo decreto di attuazione, non si applicano al settore del commercio su aree pubbliche. Viene aggiunto all'articolo 16 del D.Lgs n. 59/2010, un nuovo comma 4-bis che dispone la non

applicazione al commercio su aree pubbliche delle disposizioni relative alla procedura di selezione tra i candidati potenziali, previste per i settori in cui vi sia un numero limitato di autorizzazioni disponibili.

Conseguentemente, l'abrogazione dell'art. 70 comporta la soppressione del meccanismo in base al quale, in sede di Conferenza Unificata, erano stati individuati, con l'intesa tra Stato e Regioni, i criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni.

Pertanto, **al termine della proroga concessa con la legge di bilancio 2018**, in vigore fino al 31.12.2019, spetterà, come nel passato, ai Comuni ed alle Regioni stabilire i **nuovi criteri di assegnazione** e/o rinnovo della concessione per il commercio su suolo pubblico.

Expo Dubai

- **Ulteriore finanziamento per la partecipazione all'EXPO 2020 Diubai e proroga Commissariato (comma 587)**

La norma prevede ulteriori finanziamenti per la realizzazione dell'evento di Expo Dubai 2020, in aggiunta ai 3 milioni di euro per l'anno 2018 già stanziati dalla legge di bilancio 2018. La somma totale ammonta quindi a 24 milioni di euro per gli anni 2018-2021.

Il Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai viene prorogato fino all'entrata in vigore di ulteriori decreti e comunque non oltre il 2021.

Carta di identità elettronica

- **Rilascio carta di identità da soggetti accreditati dal Ministero Interno e (commi 811-812)**

La norma autorizza al rilascio della Carta di identità elettronica soggetti esterni individuati dal Ministero dell'Interno mediante apposita convenzione.

Si stabilisce inoltre, che le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-Città autonomie locali.

PROTEZIONE CIVILE

La legge di bilancio contiene alcune disposizioni riguardanti i **territori del Centro Italia** colpiti dagli **eventi sismici verificatisi** a far data **dal 24 agosto 2016**, che prevedono, in particolare:

la proroga dell'esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 (**comma 985**);

la proroga al 31 dicembre 2019 dello stato di emergenza, incrementando altresì di 360 milioni di euro la dotazione per il 2019 del Fondo per le emergenze nazionali (**comma 988**);

un contributo di 85 milioni di euro versato dalla Camera dei deputati al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, per l'esercizio 2018 (art. 4 D.L. n. 189/2017) (**comma 989**);

la proroga al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione post sisma del centro Italia, ivi inclusa la proroga, nei limiti di spesa previsti per il 2018, degli Uffici speciali per la ricostruzione, della struttura alle dipendenze del Commissario straordinario e del personale assunto da Comuni e dal Dipartimento della Protezione civile per far fronte all'emergenza, nonché la proroga automatica, al medesimo termine, del personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altro, presso gli Uffici per la ricostruzione e la struttura commissariale (**comma 990**);

- che gli spazi finanziari previsti a favore delle regioni colpite sono destinati - oltre che ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici, all'adeguamento antisismico e alla messa in sicurezza degli edifici - anche ad interventi infrastrutturali (**comma 99**);

- modifiche alla disciplina relativa alla "Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia" (recata dall'art. 46 del D.L. 50/2017) al fine di concedere le agevolazioni previste dalla normativa vigente anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della stessa zona franca entro il 31 dicembre 2019 (**comma 759**).

Il disegno di legge prevede, inoltre, alcuni interventi a favore dei **territori dell'Emilia-Romagna, del Lombardia e del Veneto** colpiti dagli **eventi sismici del maggio 2012**, tra i quali si segnalano i seguenti:

proroga a tutto il 2020 della possibilità – già concessa fino al 31 dicembre 2019, dall'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016, ai Commissari delegati per la ricostruzione – di assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli previsti dalle vigenti disposizioni (**comma 1001**);

- proroga all'anno 2020 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (**comma 1006**);

- incremento della dotazione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, a 35 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 (con un raddoppio dell'incremento già disposto con la legge di bilancio 2018) (**commi 1011-1012**);

- assegnazione alla gestione commissariale del **Veneto**, per i danni provocati dagli eventi sismici, di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il completamento della fase di ricostruzione (**comma 704**).

Viene inoltre autorizzata la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro (800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021), al fine di permettere la realizzazione di investimenti finalizzati alla **mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico** nonché all'**aumento di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza** e lo stesso (alla data di entrata in vigore della presente legge) risulta ancora in corso oppure è terminato da non oltre 6 mesi (**commi 1028-1029**).

Sono altresì assegnati 8 milioni di euro per l'anno 2019 al Presidente della Regione Liguria in qualità di Commissario Delegato, per interventi di progettazione e **ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018** (**comma 125**).

TURISMO INDUSTRIA ALBERGHIERA

Si segnala:

- la **possibilità**, introdotta al Senato (comma **246**), per i titolari di concessioni demaniali marittime e punti di approdo con finalità turistico ricreative di **mantenere installati i manufatti amovibili** fino al **31 dicembre 2020**, nelle more del riordino della materia;
- la **revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime**, che prevede l’emanazione di un DPCM che ne fissi i termini e le modalità, nonché successive attività di implementazione da parte delle Amministrazioni competenti, tra cui una consultazione pubblica al termine della quale saranno assegnate le aree concedibili che attualmente non sono date in concessione. **Per le concessioni demaniali in essere è prevista una proroga di quindici anni** a decorrere dalla data in vigore della presente legge. Quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari che abbiano subito danni, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli **eventi atmosferici dei mesi di ottobre e novembre 2018**, **si sospende il pagamento dei canoni demaniali** fino all’avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni (**commi 675 e seguenti**).